

Publika

DAILY

NUMERO

1

Publika Daily

Una risposta per ogni domanda

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna
Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi



COUPON ABBONAMENTO 2019

Modulo d'ordine abbonamenti da inviare via email via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102

Publika Daily

Newsletter quotidiana di aggiornamento per gli enti locali con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**
Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

Rivista Publika Daily 170,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 newsletter **quotidiana** Publika Daily con approfondimenti **quindicinali** (163,46 € + iva 4%)

Personale News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

Rivista Personale News 200,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News (192,31 € + iva 4%)

Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale 300,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale (288,46 € + iva 4%)

Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019) (192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Pacchetto completo Personale News 350,00 € IVA INCLUSA
Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €) (278,85 € + iva 4% e 49,18 € + iva 22%)

Tributi News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di tributi locali.
Direttore scientifico Dott. **Giuseppe Debenedetto**

Rivista Tributi News 200,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News (192,31 € + iva 4%)

Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019) (192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente	Codice Univoco Ufficio
Indirizzo	CAP
Città	Provincia
Cod. Fisc.	Situazione cliente: <input type="checkbox"/> Nuovo abbonato <input type="checkbox"/> Già abbonato
E-mail destinatario rivista	
Codice CIG / Determinazione ...	

Durata e condizioni abbonamenti

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta quesiti hanno **scadenza 31/12/2019**.

I servizi accessori "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e "Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista.

Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" è meno frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività natalizie, pasqua, estate, ...).

Formato e modalità invio rivista

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

Area arretrati ed allegati

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti i diritti previsti dalla normativa ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella Richiesta cancellazione. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.

Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

Copyright e responsabilità

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista, newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di Publika Srl (vedi norme vigenti).

Publika declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da possibili errori interpretativi della normativa.

Fatturazione e pagamento

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato. La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura.

Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.

DURC e conto corrente dedicato

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

IVA e Split Payment

Gli importi indicati in grassetto **COMPREDONO GIÀ L'IVA** (IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti). Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Timbro e firma del responsabile

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data
Timbro e firma

SOMMARIO

Area finanziaria e tributi	5
▪ La cancellazione dei ruoli sotto i 1.000 euro	5
▪ Quesiti area finanziaria e tributi.....	10
Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	19
▪ Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018: tutte le novità per l'anno 2019	19
▪ Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	30
Area contratti e appalti	39
▪ Codice dei contratti e nuova legge di bilancio n. 145/2018.....	39
▪ Quesiti area contratti e appalti	44
Area personale	49
▪ Gli ultimi sviluppi interpretativi sui limiti per gli incarichi ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000	49
▪ Quesiti area personale	51
Area servizi al cittadino	54
▪ La circolazione dei veicoli esteri in Italia: modifiche al Codice della strada dopo il c.d. "pacchetto sicurezza" (Prima parte)	54
▪ Quesiti area servizi al cittadino	57

NUMERO

1

COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Un ben ritrovati a tutti!

Dunque siamo entrati nel nuovo anno e, come promesso, *Publika Daily* è ancora qui con lo stesso confermatissimo format di sempre... anzi, con una nuova piccola sorpresa che esordisce proprio oggi.

Infatti, a partire dal numero odierno e per tutto il 2019, la rivista si arricchisce di un nuovo contenuto, che una volta al mese amplierà l'offerta a favore degli abbonati: l'idea è quella di fornire ai lettori – in aggiunta ai canonici "domanda e risposta" ed agli articoli di approfondimento sugli argomenti del momento - un qualcosa di concreto e fruibile per le attività quotidiane.

In pratica, una volta al mese, accompagneremo l'uscita della rivista con un contenuto/allegato "speciale", che potrà essere, ad esempio, una bozza di atto/provvedimento/modulistica, oppure delle istruzioni operative, o anche un foglio di calcolo; il contenuto potrà essere riferito a qualche scadenza/adempimento specifico, oppure essere un "evergreen" utilizzabile in qualunque frangente dell'anno: insomma, in linea con la nostra filosofia, qualcosa di operativo e pronto all'uso che possa alleggerire la mole di lavoro degli operatori.

Per esempio, vista la vicina scadenza del 31 gennaio quale data ultima per l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), oggi proponiamo una bozza di deliberazione di giunta per l'adozione del Piano 2019/2021, anche alla luce delle recenti linee guida ANAC che, in determinate condizioni, consentono la conferma dei piani già adottati.


Quanto, invece, al panorama legislativo, le novità non si sono certo fatte attendere, con gli uffici alle prese sia con la prima applicazione del cd. decreto sicurezza e del cd. decreto fiscale (entrati in vigore a dicembre a seguito della conversione rispettivamente nella l. 132/2018 e l. 136/2018), sia con l'approvazione della legge di bilancio 2019, le cui norme attraversano un po' tutti i settori d'interesse della PA: dalle entrate comunali al codice dei contratti, dal personale ai lavori pubblici.

A tal proposito, una "piccola" *news*, che oltre ai diretti interessati farà probabilmente felici anche gli addetti ai SUAP, è la definitiva uscita dal perimetro applicativo della direttiva UE cd. "*Bolkestein*" delle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nonché la proroga delle scadenze delle concessioni balneari in essere per ulteriori 15 anni. Ad onor del vero, tali interventi erano attesi già da un po' di tempo, visto il continuo susseguirsi di proroghe e rinvii brevi, ma questa volta il legislatore sembra davvero intenzionato a mettere la parola "fine" all'argomento.

Nei prossimi numeri, in ogni caso, continueremo ad analizzare nel dettaglio tutte le novità di maggior impatto per gli enti locali – nonché i rispettivi "problemi" applicativi - mentre, nel frattempo, non resta dare ufficialmente inizio a questo 2019, augurandovi un pieno di serenità e soddisfazioni.

Alla prossima!

Giulio Sacchi



AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

Approfondimento

LA CANCELLAZIONE DEI RUOLI SOTTO I 1.000 EURO

di Giuseppe Debenedetto

Il decreto-fiscale, recentemente convertito in legge, prevede lo stralcio tombale dei ruoli fino a 1.000 euro, relativamente al periodo dal 2000 al 2010, misura addirittura chiesta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze perché in questi casi datati si hanno maggiori costi nel tenere posizioni da cui non si ricava alcunché. Si tratta peraltro di una misura analoga a quella prevista con la legge n. 228/2012, che disponeva la cancellazione di cartelle esattoriali fino a 2.000 euro, resi esecutivi fino al 1999. Resta comunque aperto il tema del rimborso delle spese maturate dal 2014 in poi, che sono poste a carico dei Comuni, con la beffa, per alcuni enti impositori, di dover pagare le spese per un debito che si è trasformato in un regalo per i debitori.

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre scorso è stata pubblicata la **legge n. 136 del 18 dicembre 2018**, di conversione del **decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119** avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"*. Il provvedimento contiene diverse misure che hanno riflessi sulla fiscalità locale: 1) la rottamazione-*ter* dei ruoli (dal 2000 al 2017); 2) lo stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro (dal 2000 al 2010); 3) la rottamazione-*bis* delle liti fiscali; 4) l'obbligatorietà del processo tributario telematico dal 1° luglio 2019.

In sede di conversione in legge sono stati apportati alcuni correttivi alla rottamazione-*ter* dei ruoli e alla rottamazione-*bis* delle liti fiscali, mentre è rimasta invariata la disposizione sullo stralcio dei ruoli 2000-2010 fino a 1.000 euro, contenuta nell'art. 4 del d.l. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018. Vediamo di cosa si tratta.

1. Le stime di Anci e il magazzino dei ruoli

Va innanzitutto rilevato che l'ANCI si è mostrata critica nei confronti di tale misura, evidenziando la possibile perdita di ben 4 miliardi di carichi comunali¹.

Tuttavia andrebbe chiarito, per un verso, che gran parte di questi crediti è probabilmente prescritta (per via della recente giurisprudenza di legittimità favorevole alla prescrizione quinquennale) e, per altro verso, che il magazzino dei ruoli 2000-2017 di tutte le entrate (erariali e locali) affidati ad Equitalia, pari a 871 miliardi (di cui il 3% dei comuni, pari a 25 miliardi),

¹ "Stralciare tutti i carichi a ruolo degli anni 2000-2010 fino a mille euro significa intervenire sui carichi comunali che potrebbero ridursi di ben quattro miliardi": Antonio Decaro, Presidente ANCI, relazione di apertura alla XXXV Assemblea Nazionale ANCI del 23/10/2018.

scende a 50 miliardi² se si eliminano gli importi difficilmente recuperabili per varie ragioni. Non ci sono dati certi sulle entrate locali, ma applicando la proporzione dei crediti affidati dai Comuni, resterebbero da recuperare appena 1,5 miliardi (3% di 50 miliardi), cioè appena il 6% dei 25 miliardi complessivi di ruoli comunali. Pertanto il dato dei 4 miliardi sembra sovrastimato.

Infatti, secondo la nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato, che considera unitariamente l'impatto finanziario del rottamazione-*ter* e dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati ad agenti della riscossione, il minor gettito dell'operazione stralcio sarebbe pari complessivamente a 524 milioni. Un onere coperto dalle maggiori entrate assicurate all'Erario dalla rottamazione-*ter* prevista dallo stesso decreto.

Lo stralcio delle cartelle fino a 1.00 euro dovrebbe riguardare una platea di circa 5 milioni di contribuenti, come recentemente affermato dal sottosegretario all'Economia³.

2. Ambito di applicazione

Più nel dettaglio, il comma 1 dell'art. 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo (che va calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119/2018) fino a mille euro; l'importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tali importi devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui sia già stata richiesta la definizione agevolata.

Al riguardo si evidenzia che la norma fa riferimento ai "singoli carichi" affidati all'agente della riscossione fino 31 dicembre 2010 e pertanto coinvolge anche le cartelle di pagamento ricevute nel 2011, ma riferite a ruoli formati l'anno prima.

La precisazione che l'annullamento riguarda singoli carichi per i quali esiste un debito residuo fino a mille euro aumenta la platea dei beneficiari, giacché se il comune ha iscritto a ruolo due atti di accertamento da 980 euro, entrambi saranno annullati, come pure l'accertamento da 3 mila euro oggetto di rateizzazione che presenta ancora un debito residuo di 999 euro.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. L'annullamento opera di diritto, quindi senza alcun intervento o richiesta del debitore.

Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Detto decreto disciplina le modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli.

Sul punto va comunque evidenziata la mancanza di un termine entro il quale l'agente della riscossione deve effettuare la trasmissione degli elenchi delle quote annullate ai Comuni.

² Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, rispondendo ad una interrogazione il 25/7/2018, ha dichiarato che gli 84,2 miliardi realmente recuperabili (dato fornito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il 4/7/2018 in Commissione Finanze della Camera) scendono a 50 miliardi. Si tratta peraltro della stessa cifra stimata qualche settimana prima dall'ex commissario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli, il quale ha evidenziato che, dagli 84,2 miliardi di crediti aggregabili, occorre sottrarre circa 33 miliardi di crediti non esigibili per norme a protezione del contribuente, come i limiti alla pignorabilità dei beni immobili e degli stipendi.

³ Si veda MARCO MOBILI-GIOVANNI PARENTE, *Mini-cartelle, arriva lo stralcio dei debiti per 5 milioni di contribuenti*, Il Sole 24 Ore del 29/12/2018.

Ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di discarico per inesigibilità (articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. A tal fine, la norma rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha annullato automaticamente i crediti fino a duemila euro, importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, ha affidato alle norme secondarie il compito di fissare le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere. Il successivo comma 528, per i crediti di importo superiore a duemila euro iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, ha disposto che, una volta esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione doveva provvedere a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le medesime modalità.

Il comma 4 precisa che le disposizioni in esame sull'annullamento delle cartelle non si applicano:

- ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c) del provvedimento in esame, vale a dire, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle risorse proprie tradizionali UE (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE) e all'IVA riscossa all'importazione.

3. Le somme eventualmente versate

Il comma 2 dell'art. 4 stabilisce le regole di imputazione e di acquisizione delle somme eventualmente versate, con riferimento ai debiti oggetto di annullamento.

Più nel dettaglio, per i debiti oggetto di annullamento:

- le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) restano definitivamente acquisite;
- le somme versate successivamente al 24 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

L'eventuale rimborso avviene ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

Le richiamate norme prevedono che l'agente della riscossione deve offrire la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le somme inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la

restituzione sono prelevate da apposita contabilità speciale e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi del richiamato articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

4. Il rimborso spese delle procedure esecutive attivate

Il comma 3 dell'art. 4 disciplina il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni.

Per il rimborso l'agente della riscossione deve presentare, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relativo rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, a carico del bilancio dello Stato.

La relazione illustrativa chiarisce che il rimborso è effettuato senza interessi.

Per i restanti carichi invece, la richiesta è presentata al singolo ente creditore, tenuto a provvedere direttamente al rimborso a proprio carico, ai predetti termini e condizioni. Sono fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute.

Al riguardo, non è del tutto chiaro quali siano i "restanti carichi" per cui va presentata richiesta di rimborso direttamente all'ente creditore.

Inoltre resta aperto il tema del rimborso spese, già oggetto di intervento normativo a favore dei comuni nella legge 190/2014 articolo 1 comma 685. Analogamente, il decreto-legge 119/2018 stabilisce che, per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e dei comuni (limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013) il relativo onere, da soddisfarsi, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, senza interessi, è posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, invece, è il singolo ente creditore che provvederà direttamente al rimborso, agli stessi termini e condizioni, con la beffa, per alcuni enti impositori, di dover pagare le spese per un debito che si è trasformato in un regalo per i debitori.

5. Gli adempimenti dei comuni

Per i debiti annullati è preclusa espressamente la possibilità di controllare l'operato del riscossore pubblico, il quale non sarà neanche tenuto all'invio delle comunicazioni di inesigibilità.

Inoltre, oltre ad aver perso il proprio credito, e ad aver rimborsato spese (inutilmente) all'agente della riscossione, i Comuni dovranno anche gestire il proprio bilancio comunale.

Se i crediti annullati erano stati accertati in bilancio, ma coperti integralmente da accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nessun problema, visto che le due poste si annullano. Ma se l'accertamento iscritto in bilancio era coperto solo parzialmente dall'accantonamento all'FCDE, ne consegue un peggioramento del risultato d'amministrazione. Vi sono,

infine, enti che non hanno iscritto alcun accertamento per crediti così vetusti, nè quindi hanno accantonato nulla. Anche in questo caso gli effetti sul bilancio sono nulli.

LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (GU Serie Generale n.293 del 18-12-2018)

Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 17/12/2018

Esonero TOSAP passi carrai

Domanda

Questo ente applica la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e vorrebbe abolire il tributo sui passi carrabili. È possibile?

Risposta

a cura di Giuseppe Debenedetto

Prima di rispondere al quesito è opportuno premettere che tra le occupazioni permanenti una posizione del tutto specifica è assunta dai passi carrabili, la cui disciplina originaria (art. 44 del d.lgs. 507/93) è stata in buona parte riscritta con la l. 549/95 (collegata alla finanziaria 1996).

In particolare, la determinazione della superficie da assoggettare ad imposizione avviene con criteri in parte forfettari, assumendo l'apertura del passo carrabile per la profondità convenzionale di un metro lineare.

L'ammontare della tassa per metro quadrato, applicabile ai passi carrabili, è pari a quella ordinaria, stabilita per le altre occupazioni permanenti, ridotta alla metà. Tale riduzione peraltro non dipende dalla discrezionalità degli enti impositori, ma è dovuta in base alla legge.

I comuni hanno, invece, la facoltà di applicare il COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: art. 63 del d.lgs. 446/97) in alternativa alla TOSAP, oppure rimanere in TOSAP ma non applicare la tassa sui passi carrabili (esonero, peraltro, estensibile ad altre fattispecie, tra cui le autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche e le condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani).

Invero, per quanto riguarda il quesito sull'esonero dei passi carrabili, non si rinviene nel d.lgs. 507/93 alcuna previsione specifica ma occorre fare riferimento a norme contenute in altri provvedimenti legislativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 63 lett. a), della l. 549/95, e nell'art. 6-*quater*, comma 4, della l. 410/97 (che ha introdotto il comma 63-*bis* all'art. 6 della l. 549/95).

In particolare, l'art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/1995 stabilisce che i comuni, anche in deroga agli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 507/93, possono con apposite deliberazioni "*stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili*".

Inoltre, l'art. 6-*quater*, comma, 3 della l. 410/97 (di conversione del d.l. 29/9/1997 n. 328) consente ai comuni di attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo.

I comuni hanno pertanto la facoltà, con propria deliberazione, alla quale può essere attribuita efficacia retroattiva, di esonerare dalla TOSAP le occupazioni realizzate con passi carrabili per gli anni nei quali non sia stata applicata la tassa (art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/95; art. 6-*quater*, comma 3, della l. 410/97; Ministero Finanze risoluzione 10/2/99 n. 19/E). Si evidenzia, infine, che il Ministero delle Finanze ha ritenuto legittimo il comportamento dell'ente che abbia disciplinato in sede regolamentare l'applicazione del beneficio dell'esenzione ai soli passi carrabili di uso agricolo (Risoluzione n. 101/E del 4/7/2000), vale a dire i passi carrabili utilizzati da veicoli agricoli o da mezzi comunque impiegati nell'esercizio normale delle attività di cui all'art. 2135 c.c.

Quesito del 07/01/2019

FPV e Indagine di mercato

Domanda

Sono il ragioniere di un piccolo comune e sto iniziando a chiudere i conti del 2018 in vista del riaccertamento ordinario. Il mio tecnico pretende di conservare a residuo passivo una spesa per la quale a dicembre ha fatto una semplice un'indagine di mercato, senza alcuna aggiudicazione. Io non ne sono affatto convinto. Mi potete aiutare?

Risposta

a cura di Marco Terzi

La corretta attivazione del Fondo pluriennale vincolato è un tema che sta molto a cuore ai responsabili dei servizi finanziari ed è fondamentale ai fini del corretto riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre, quale atto propedeutico alla stesura del rendiconto di esercizio. Come noto la sua definizione è contenuta al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011: il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Esso è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. La presenza di un'obbligazione passiva verso terzi è condizione necessaria per la sua attivazione, tranne – ad oggi – che in due ipotesi, puntualmente elencate dal principio:

- a) per spese di investimento per lavori pubblici, per i quali il Fondo si può attivare anche senza aggiudicazione (e conseguente impegno), a condizione che l'ente abbia impegnato una parte del quadro tecnico-economico diversa dalle spese di progettazione;
- b) per spese per le quali l'ente abbia avviato almeno la procedura di selezione del contraente ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera, ancorché non impegnate.

Su quest'ultima fattispecie è intervenuta di recente la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con propria deliberazione n. 439/2018/PAR, depositata il 14/11/2018, in risposta a specifico quesito formulato dal comune di Padova (il testo integrale della deliberazione è disponibile qui: <https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/11/CC-Sez.-Controllo-Veneto-del.-n.-439-18.pdf>). La Corte, dopo aver premesso che sulla questione vi sarebbero opinioni contrastanti, in quanto nel principio non si fa menzione della procedura dell'indagine di mercato di cui all'art. 36 dell'attuale codice dei contratti, ha precisato che il riferimento normativo ivi contenuto (l'art.53, comma 2 del previgente codice) debba intendersi in senso dinamico e non in senso statico. Il vecchio codice (di cui al d.lgs. 163/2006) è infatti stato abrogato dal vigente codice, approvato con d.lgs. 50/2016, poi modificato con d.lgs. 56/2017. L'indagine di mercato, al pari della pubblicazione del bando e l'invito a presentare le offerte, segna l'avvio della procedura selettiva. Il rinvio alla previgente norma operato dal principio ha il solo scopo di richiamare in senso dinamico la normativa in tema di procedure di affidamento, che oggi, a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del principio stesso, è stata sostituita dal nuovo codice. L'eccezione prevista dal principio si deve applicare anche ai nuovi e diversi istituti per l'avvio della procedura volta ad individuare il soggetto affidatario, ivi previsti. Fra queste rientra a pieno titolo l'indagine di mercato di cui all'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016,

analogamente alla pubblicazione del bando di gara e all'invito a presentare le offerte, già previste e disciplinate dal vecchio codice degli appalti. Ecco perché essa, conclude la Corte, l'avvio dell'indagine di mercato è condizione sufficiente per assicurare, in mancanza dell'impegno di spesa (e, dunque, di un'obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, e possa ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento oggetto di "prenotazione".

Infine si evidenzia come la recente legge di bilancio 2019 sia intervenuta in maniera decisa sulla disciplina delle spese di investimento degli enti locali, modificando l'art. 183 del TUEL. Essa dispone infatti che le economie di spesa relative a lavori pubblici concorrano alla determinazione del Fondo secondo le modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 aprile prossimo che aggiorni ed adegui, sentita Arconet, il principio contabile allegato n. 4/2.

Quesito del 14/01/2019

Compenso revisori dei conti

Domanda

Il mio organo di revisione sostiene che qualche settimana ha letto sulla stampa di un'imminente modifica della disciplina del compenso spettante ai revisori dei conti e preme per un intervento di adeguamento dello stesso. Sapete dirmi se è stata inserita in qualche testo di legge e come devo comportarmi per procedere?

Risposta

a cura di Marco Terzi

Il quesito del lettore fa riferimento al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018 che fissa i nuovi limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La sua pubblicazione, è stata fatta sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 dello scorso 4 gennaio (il testo integrale del provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-04&atto.codiceRedazionale=18A08468&elenco30giorni=true).

Il decreto sostituisce l'analogo provvedimento in vigore a tutto il 31 dicembre 2018 di cui al precedente decreto ministeriale del 20 maggio 2015. Dopo oltre tredici anni, pertanto, il Legislatore è intervenuto modificando i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 241 del TUEL. Quest'ultimo infatti, al comma 1 prevede che: *"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale."* I nuovi limiti massimi previsti trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019 e, precisa l'articolo 1, comma 3 del decreto, non hanno effetto retroattivo. Il successivo articolo 2 conferma che i limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto di IVA (dovuta nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge. Sono confermate le tipologie delle eventuali maggiorazioni già previste dal previgente decreto del 20 maggio 2005 e dal suddetto art.241 del TUEL, da riconoscersi secondo i parametri delle nuove tabelle B e C allegate al decreto. Esse sono rapportate rispettivamente alla spesa corrente e alla spesa per investimenti annuali pro-capite sostenute dall'ente, come desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato. Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili. L'articolo 3, infine, conferma l'attuale disciplina del rimborso delle spese di viaggio e di quelle per il vitto e l'alloggio effettivamente sostenute dai revisori dei conti per l'esercizio delle proprie funzioni.

È bene precisare che gli importi previsti dal decreto, differenziati per fascia demografica di appartenenza del singolo ente, **rappresentano dei limiti massimi**. L'eventuale adeguamento del compenso **dovrà essere deliberato dal consiglio comunale dell'ente** e potrà attestarsi su importi anche inferiori ai suddetti limiti, che restano quali importi massimi invalicabili.

Ad esempio: per un comune di 7500 abitanti il limite massimo del compenso annuo base è di € 10.150,00, rientrando l'ente nella fascia e) dei comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, di cui alla tabella A allegata al decreto. Il consiglio comunale potrà

pertanto deliberare, qualora intenda avvalersi della facoltà di aumento, qualunque importo quale compenso annuo base per il proprio revisore unico dei conti, purché non superiore al suddetto importo.

Resta inteso che **l'adeguamento è facoltativo**, non essendovi alcun obbligo di incrementare il compenso attualmente riconosciuto al proprio organo di revisione economico-finanziaria. E' qui solo il caso di ricordare che la riduzione del compenso a suo tempo prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 non trova più applicazione a partire dal 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, il compenso base dell'organo di revisione è tornato ad essere pari a quello riconosciuto prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge.

Infine, si evidenzia come il decreto motivi l'incremento del compenso base con l'aumento esponenziale delle funzioni dei revisori dei conti intervenute nell'ultimo decennio alla luce dell'evoluzione della legislazione in materia di finanza pubblica. Ciò ha imposto, precisa la premessa del decreto, l'adeguamento dei compensi base, anche per garantire il rispetto dei principi sull'equo compenso di cui all'art. 13 bis della L. 247 del 31 dicembre 2012.

CORSO DI FORMAZIONE SU

I FABBISOGNI LE ASSUNZIONI IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE

Modulo A**Piano dei fabbisogni,
assunzioni, procedure**

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna

BOLOGNA	13 febbraio 2019
FIRENZE	18 febbraio 2019
GENOVA	6 febbraio 2019
MESTRE (VE)	11 febbraio 2019
MILANO	5 febbraio 2019
TORINO	7 febbraio 2019

Modulo B**Fondo, contrattazione,
posizioni organizzative**

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna

BOLOGNA	12 marzo 2019
FIRENZE	13 marzo 2019
GENOVA	26 febbraio 2019
MESTRE (VE)	7 marzo 2019
MILANO	25 febbraio 2019
TORINO	27 febbraio 2019

Relatori:	Dott. Gianluca Bertagna – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.
Destinatari:	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Ris. Umane.
Attestati:	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico:	Il materiale didattico sarà consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario:	Dalle 8:45 alle 13:30 . Coffee break ore 11:00.
Iscrizioni:	☎ via fax al numero 0376 158 2160 ✉ via email a formazione@publika.it La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento

Modulo A

Piano dei fabbisogni, assunzioni, procedure

Con le linee di indirizzo sull'adozione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio scorso, si è creato un momento di verifica sulle procedure e sui limiti vigenti negli enti locali in materia di gestione delle risorse umane.

In questa giornata affronteremo le principali novità, proveremo a quantificare il costo di una dotazione organica, analizzeremo alcuni aspetti fondamentali quali i profili professionali, le mansioni e le procedure per assumere.

Il tutto, ovviamente, tenendo conto anche delle ultime novità della legge di Bilancio.

Date e sedi modulo A

05/02/2019	MILANO	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
06/02/2019	GENOVA	Grand Hotel Savoia, Via Arsenale di Terra 5, 16126 Genova
07/02/2019	TORINO	Best Western Plus Hotel Genova, Via Sacchi 14/B, 10128 Torino
11/02/2019	MESTRE (VE)	Best Western Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)
13/02/2019	BOLOGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
18/02/2019	FIRENZE	Hotel Londra, Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze

Programma modulo A

Il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

- I nuovi concetti di fabbisogno e dotazione organica
- Il "calcolo" del costo della dotazione organica
- La mappatura dei profili professionali e le mansioni
- Il problema della categoria D con accesso in D3
- Il rispetto delle regole vigenti sulle assunzioni

Le regole assunzionali

- Prima di tutto: i divieti, ovvero quando è vietato assumere
- Spese di personale:
- Capacità assunzionale, le regole nel 2019:
 - percentuali vigenti
 - utilizzo dei resti del triennio precedente
 - modalità di calcolo
- Le regole per la **polizia locale** dopo il d.l. 113/2018 (Sicurezza)

Le Procedure

- Le procedure preliminari ad un concorso
- La mobilità di cui all'art. 30, comma 1 e 2-bis, del D.lgs. 165/01
- La mobilità di cui all'art. 34-bis del D.lgs. 165/041
- L'utilizzo delle graduatorie vigenti proprie e di altri enti
- Sono ancora possibili le progressioni di carriera? E in che modo?
- Gli spazi per le stabilizzazioni

Tipologie Lavorative

- Le assunzioni di lavoro flessibile: contratto formazione lavoro (cfl), tempo determinato, somministrazione e lavoro occasionale.
- Le collaborazioni coordinate e continuative
- Convenzioni, comando e distacco
- Le facoltà previste dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004
- Artt. 90 e 110 del d.lgs. 267/2000
- Il part-time

Orario: Dalle **8:45** alle **13:30**. Coffee break ore 11:00.

Relatore Dott. Gianluca Bertagna – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.

Modulo B

Fondo, contrattazione, posizioni organizzative

Gli effetti del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 non si sono esauriti al 31 dicembre scorso. Anzi. La sfida più importante inizia proprio ora. Innanzitutto è necessario procedere a costituire il fondo con le nuove regole e i nuovi possibili incrementi. Poi, soprattutto per gli enti che hanno optato nel 2018 per un “accordo ponte annuale” è giunto il momento di stipulare il contratto integrativo. Per tutti c'è poi la scadenza del 20 maggio 2019 per le posizioni organizzative.

Date e sedi modulo B

25/02/2019	MILANO	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
26/02/2019	GENOVA	Grand Hotel Savoia, Via Arsenale di Terra 5, 16126 Genova
27/02/2019	TORINO	Best Western Plus Hotel Genova, Via Sacchi 14/B, 10128 Torino
07/03/2019	MESTRE (VE)	Best Western Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)
12/03/2019	BOLOGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
13/03/2019	FIRENZE	Hotel Londra, Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze

Programma modulo B

La costituzione del fondo 2019

- Le limitazioni degli ultimi anni
- L'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017
- Le esclusioni previste dal d.l. 135/2018
- Gli incrementi previsti dal CCNL 21 maggio 2018
- Come calcolare gli “83,20” euro a dipendente
- Voci incluse e voci escluse

La contrattazione integrativa

- Progressioni orizzontali
- Indennità condizioni lavoro
- Indennità di funzione
- Indennità di servizio esterno

- specifiche responsabilità
- - performance/produttività
- - attività polizia locale a favore di privati

Le nuove posizioni organizzative

- Tipologie, durata e contenuti
- La revisione dell'assetto organizzativo
- I criteri per la graduazione delle aree
- I criteri di nomina e revoca
- La valutazione delle p.o.
- La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
- Tipologie particolari: part-time, cat. C, sostituzione

Orario: Dalle 8:45 alle 13:30. Coffee break ore 11:00.

Relatore Dott. Gianluca Bertagna – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.

Quote standard

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di Publika

Singolo modulo

Primo iscritto: € 190,00 oppure **9 crediti** formativiIscritti successivi: € 180,00 oppure **9 crediti** formativi

Intero corso (A+B)

Primo iscritto: € 370,00 oppure **18 crediti** formativiIscritti successivi: € 350,00 oppure **17 crediti** formativi

Quote scontate per abbonati

Offerta riservata agli **abbonati alle riviste di Publika**

Singolo modulo

Primo iscritto: € 180,00 oppure **9 crediti** formativiIscritti successivi: € 170,00 oppure **8 crediti** formativi

Intero corso (A+B)

Primo iscritto: € 350,00 oppure **17 crediti** formativiIscritti successivi: € 330,00 oppure **16 crediti** formativi**SCONTO ULTERIORE
10 EURO A PERSONA**Iscriviti alla newsletter delle iniziative di Publika per ricevere gli **approfondimenti gratuiti**, essere sempre informato sui **nuovi corsi** e altre **iniziative** di Publika e usufruire dell'**ulteriore sconto di 10 euro a persona** (oppure sconto 1 credito per enti che hanno acquistato crediti formativi)**Pagamento anticipato / posticipato**

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

Conto corrente dedicato e DURCÈ possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>**Appliazione sconti**

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 5 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi**I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione**MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a **formazione @publika.it**

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)		
TIPO CLIENTE <input type="checkbox"/> Ente Pubblica Amministrazione <small>IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)</small> <input type="checkbox"/> Società / Sindacati / Privati ... <small>Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato</small>	CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETR. <small>DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA</small>	DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA... <small>Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa</small> <small>DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.</small>

 BARRARE LA CASELLA per richiedere lo sconto ulteriore 10 euro/persona

Sì, sono già iscritto o richiedo ora l'iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e richiedo l'applicazione dello sconto riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. [Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#) PD 1

Richiedo l'iscrizione per n. partecipanti per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato.

	COGNOME	NOME	SCelta MODULO	E-MAIL
PARTECIPANTI			<input type="checkbox"/> modulo A <input type="checkbox"/> modulo B Sede _____	
			<input type="checkbox"/> modulo A <input type="checkbox"/> modulo B Sede _____	

L'iscrizione al corso comporta l'accettazione delle modalità di trattamento dati descritte nell'informativa privacy visibile on line. In assenza del consenso all'iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l'erogazione del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi. Per ulteriori dettagli si rimanda all'informativa privacy di Publika [Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#)

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

DELIBERA ANAC N. 1074 DEL 21/11/2018: TUTTE LE NOVITÀ PER L'ANNO 2019

di Raffaella Sacchi

Il 21 novembre 2018, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha adottato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con delibera n. 1074, pubblicata sulla GU del 21/12/2018, serie generale n. 296).

Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Anche per l'Aggiornamento 2018, l'ANAC ha scelto di svolgere approfondimenti su specifici settori, con l'obiettivo di approfondire i principali rischi di corruzione ed i relativi rimedi.

Il nuovo Aggiornamento è stato adottato tenendo in considerazione l'attività di vigilanza svolta dall'ANAC e sulla base delle richieste inoltrate dalle amministrazioni interessate nel periodo in cui la bozza del documento è stata posta in consultazione pubblica.

L'Aggiornamento al PNA, in particolare, è suddiviso in:

- Parte generale, che fornisce indicazioni valide per tutte le Amministrazioni tenute ad adottare i Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora **solo** PTPCT);
- Parte speciale – Approfondimenti - che quest'anno riguarda:
 - o le Agenzie fiscali;
 - o le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione;
 - o la gestione dei rifiuti;
 - o l'individuazione di modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni.

Nel corso di questo approfondimento affronteremo in sintesi le indicazioni fornite dall'ANAC per la stesura dell'aggiornamento del PTPCT e ci concentreremo, in particolare, sulle tematiche di interesse per i comuni di piccole e medie dimensioni, a partire dalle semplificazioni introdotte, mettendo a disposizione degli enti un utile modello da adottare.

1. I principi guida per l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)

Secondo quanto disposto dall'Aggiornamento, che richiama l'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo di ciascuna amministrazione è tenuto ad adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno un **nuovo completo PTPCT**, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito RPCT). In fase di aggiornamento del Piano, non è quindi possibile procedere apportando modifiche o rinvii al Piano esistente.

Il nuovo piano anticorruzione 2019/2021, da approvare entro il 31 gennaio 2019, dovrà quindi essere nuovo e completo, risultando non ammesso procedere all'aggiornamento del Piano 2018/2020, salvo quanto permesso ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a cui l'Autorità ha riservato un'interessante proposta di semplificazione, che verrà qui analizzata.

Il Piano da adottare, che deve includere anche un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, resta valido per il successivo triennio (per l'anno in corso: PTPCT 2019-2021).

L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità, con una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000. Secondo le sanzioni già irrogate, l'importo è di euro 2.000 per ciascun componente della Giunta, più 2.000 euro per il RPCT che non ha predisposto la bozza di Piano.

2. Specificazioni riguardanti la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

Nell'Aggiornamento 2018, sul tema del ruolo e poteri del RPCT, vengono analizzate e richiamate le indicazioni fornite con deliberazione n. 840 del 2 ottobre 2018, con la quale ANAC risponde alle richieste di parere sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT.

In sintesi:

- al RPCT è assegnato un obiettivo generale riguardante la predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione dell'ente, compresa la sua verifica complessiva;
- non rientrano nelle funzioni del RPCT, i controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti, né può egli esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti;
- nel caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di controllo, occorre mantenere ben distinti l'esercizio dei poteri tipici di tali funzioni; l'Autorità, infatti, ravvisa una incompatibilità tra il ruolo di RPCT e quello di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza o del Nucleo di valutazione.

Inoltre, con riferimento ai rapporti tra ANAC e RPCT, si richiama il Regolamento adottato con deliberazione n. 330 del 29 marzo 2017, che valorizza il rapporto tra l'Autorità e il RPCT, sottolineando che con tale soggetto l'Autorità interagisce direttamente nello svolgimento della propria attività di vigilanza sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione, sia in merito al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In concreto, il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata o l'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 190/2012.

Quanto alla nomina del RPCT, l'Autorità chiarisce che l'amministrazione deve considerare quali cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico le condanne in primo grado di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo n. 235/2012, oltre a quelle per i reati contro la pubblica amministrazione, in particolare quelli richiamati

dal decreto legislativo n. 39/2013⁴. Viene precisato inoltre che, nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza di tali condanne, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.

In merito, invece, all'eventuale provvedimento di revoca del RPCT, collegata all'attività in materia di prevenzione della corruzione, come misura discriminatoria, l'Autorità evidenzia nell'Aggiornamento al PNA 2018 che tale provvedimento può essere sottoposto a riesame ed indica precisamente i passaggi procedurali da affrontare.

Da ultimo, viene affrontato il delicato tema del rapporto tra la figura di RPCT e la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO), introdotta a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679. L'Autorità chiarisce, innanzitutto, che le due figure, per quanto possibile, debbano essere distinte e separate. Infatti, la sovrapposizione dei due ruoli potrebbe limitare lo svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni. Sono però previste delle eccezioni solo negli enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente non attuabile la distinzione tra le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD - DPO.

3. Le semplificazioni per i piccoli Comuni

L'Aggiornamento 2018 al PNA, dopo aver affrontato nella parte generale, le tematiche riguardanti la rotazione successiva del personale - a seguito del verificarsi di fenomeni corruttivi - i codici di comportamento e il cosiddetto *pantouflage* (incompatibilità successiva), l'ANAC si concentra su specifiche indicazioni particolari, tra cui proprio quelle dedicate agli enti di medie e piccole dimensioni.

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, l'Autorità propone alcune modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, riservandone alcune a quelli con popolazione inferiore ai 5.000, aggiuntive rispetto a quelle inserite nel PNA 2016.

Ribadendo che non vi sono pubbliche amministrazioni esenti dall'applicazione degli obblighi di pubblicazione o dalla disciplina sull'anticorruzione, l'ANAC propone quanto sintetizziamo di seguito:

3.1. La possibilità di collegamento tra Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente (per comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti)

La prima semplificazione, riservata proprio agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - è il via libera al collegamento ipertestuale tra le pubblicazioni effettuate nella sezione del sito *web* istituzionale di "Amministrazione trasparente" e le pubblicazioni presenti nell'albo pretorio *on line*, utilizzando opportune cautele.

La diversa natura delle due sezioni del sito istituzionale e le differenze funzionali ed organizzative tra i due "contenitori" rendono necessaria particolare attenzione nell'applicazione concreta di tale semplificazione.

Effettivamente, la pubblicazione sull'albo pretorio *on line* è rivolta a produrre effetti legali, di norma, e riguarda documenti integrali che devono rimanere pubblicati esclusivamente per un periodo limitato. Diversamente, la pubblicazione nella sezione di *Amministrazione Trasparente* ha lo scopo di informare i cittadini, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e, in particolare, ha per oggetto la

⁴ Libro secondo, Titolo II, Capo I del codice penale, artt. da 314 a 335-bis;

rielaborazione dei contenuti di atti e informazioni che, di norma, restano pubblicati per tre o cinque anni, a seconda delle materie.

Inoltre, con riferimento all'organizzazione dei contenuti, le pubblicazioni sull'Albo pretorio *on line* non sono organizzate strutturalmente e l'individuazione e consultazione degli atti risulta, quindi, più difficoltosa.

Tutto ciò considerato, l'Autorità consente, comunque, la possibilità di creare dei collegamenti (*link*) - esclusivamente per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – tra le pubblicazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e i dati e documenti già resi disponibili nell'albo pretorio *on line*, nel rispetto di precisi limiti:

- il *link* deve riferirsi direttamente alla pagina o al *record* dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione Amministrazione trasparente. Non può, quindi, considerarsi assolto l'obbligo di pubblicazione qualora il *link* conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio, in quanto gli interessati non sarebbero messi in condizione di avere un'immediata fruibilità del dato;
- gli enti dovranno a creare nell'albo pretorio *on line* un'apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013, per agevolarne la consultazione;
- resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per i comuni di assicurare, nella pubblicazione, i criteri di qualità delle informazioni diffuse⁵, il rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Salvo quanto sopra descritto, l'Autorità richiede espressamente che determinati atti, quali ad esempio i dati e i documenti di organizzazione e di programmazione del sistema di prevenzione della corruzione (PTPCT) siano pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale, secondo le indicazioni originarie contenute nella determinazione ANAC n. 1310/2016.

3.2. Semplificazioni derivanti da collegamenti ipertestuali ad altri siti istituzionali (per comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

La seconda semplificazione proposta – riservata agli enti sotto i 15mila abitanti - consiste nella possibilità di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale, in cui i dati e le informazioni siano già rese disponibili, come nel caso dei Comuni aderenti ad un'Unione o ad una Centrale Unica di Committenza.

In particolare:

- la sotto-sottosezione «*bandi di gara e contratti*» di Amministrazione Trasparente di un Comune può contenere il *link* alla sezione Amministrazione trasparente del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza;
- la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, prevista dall'articolo 35, del d.lgs. 33/2013, può contenere il *link* alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati 73;
- è inoltre possibile collegare le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" e i dati, informazioni o documenti contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 9-*bis*, del d.lgs. 33/2013, come elencate nell'Allegato B) del medesimo decreto legislativo (sito web ARAN, PerlaPA, MEF-Rgs; Corte dei conti; DFP, eccetera).

Tale misura di semplificazione, motivata dall'obiettivo di evitare duplicazioni nella pubblicazione di dati e informazioni già diffuse, necessita comunque del rispetto dei criteri di qualità e di completezza dei dati pubblicati, disposto dall'articolo 6 del d.lgs. 33/2013.

⁵ si veda art. 6, d.lgs. 33/2013;

3.3. Possibilità di definire la tempistica delle pubblicazioni tempestive (per comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti)

Relativamente alla difficoltà di assicurare la tempestiva pubblicazione dei documenti e il loro costante aggiornamento, l'Autorità risponde proponendo ai piccoli Comuni – intesi come enti sotto i 15mila abitanti - la possibilità di interpretare il concetto di tempestività fissando – nella sezione Trasparenza del PTPCT - precisi termini di operatività, secondo principi di ragionevolezza e responsabilità.

Laddove infatti il d.lgs. 33/2013, non indichi con precisione i riferimenti temporali per la pubblicazione di dati e informazioni, è data possibilità alle amministrazioni di indicare i termini entro cui si deve provvedere alla pubblicazione, per assicurare la tempestività idonea ad assicurare la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati, nel rispetto della normativa sulla trasparenza.

Tali termini vanno definiti nel PTPCT, sia con riferimento alla data di pubblicazione che a quella di aggiornamento, che non dovranno, comunque, essere **tendenzialmente superiori al semestre**.

L'Autorità, con l'occasione, suggerisce inoltre il *modus operandi* da adottare qualora l'amministrazione si trovi nella condizione di non avere dati da pubblicare nella sezione di Amministrazione Trasparente, perché il caso particolare richiesto dalla normativa non ricorre. In tali casi, l'ANAC suggerisce di riportare nella sottosezione specifica il motivo o la circostanza specifica che sta alla base dell'assenza dei dati (ad esempio: “*Non sono state irrogate sanzioni*”, “*Non esistono enti di diritto privato controllati*”, ecc.). In questo modo la sottosezione sarà effettivamente valorizzata con un'informazione coerente. Resta comunque esclusa la possibilità per gli enti di eliminare alcune sotto-sezioni dall'Albero della Trasparenza⁶.

3.4. Possibilità di pubblicazione di un organigramma semplificato (per comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti)

Circa alcuni specifici obblighi di pubblicazione, in particolare quelli concernenti l'organizzazione dell'amministrazione, i Comuni con meno di 15.000 abitanti, possono pubblicare un organigramma semplificato, contenente i minimi elementi utili: uffici, nominativi dei responsabili, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica, diversamente da quanto disposto in generale dalla normativa, che richiede l'indicazione di dati ben più specifici.

3.5. Semplificazione della procedura di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi (per comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti)

Nella nuova formulazione dell'articolo 23, del d.lgs. 33/2013, successiva alle abrogazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016, è previsto l'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, riguardanti, tra gli altri, la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Dopo aver riconosciuto che la rielaborazione di tali atti in appositi elenchi comporta un appesantimento operativo per gli enti di piccole dimensioni, nell'aggiornamento al PNA 2018, l'Autorità ha deciso di riservare la possibilità ai comuni sotto i 5mila abitanti, di pubblicare direttamente gli atti integrali, senza necessità di ulteriori elaborazioni.

Tutto ciò a condizione che vengano assicurate la tutela della riservatezza, la qualità e il formato aperto dei dati pubblicati.

⁶ vedi allegato 1, alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;

3.6. Valutazione di schemi per la pubblicazione diversi dal formato tabellare (per comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti)

Allo scopo di assolvere a tutti gli obblighi di pubblicazione di dati che sono richiesti in formato tabellare (tabelle), i cui contenuti debbono anche qui subire una rielaborazione onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti possono “valutare” di utilizzare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettata la finalità ultima di rendere facilmente accessibili e comprensibili le informazioni presenti nella sezione di *Amministrazione Trasparente*.

L’Autorità, quindi, ha dato il suo nulla osta ad organizzare i dati con diverse modalità, pubblicando magari ciò che il gestionale di turno elabora automaticamente, con evidenti risparmi di tempo da parte degli operatori di settore.

3.7. Adozione annuale snella e semplificata del PTPCT (per comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti)

Ecco al via una concreta semplificazione finalmente sdoganata dall’ANAC, riservata però ai soli enti sotto i 5mila abitanti: la possibilità di adempiere con un unico provvedimento, snello ed efficace, che conferma il PTPCT già adottato l’anno precedente.

Effettivamente, l’organo di indirizzo politico (la Giunta nei comuni, ex art. 48 TUEL n. 267/2000) può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno – condizione indispensabile per procedere in tal senso - conferma il PTPCT già adottato.

Nel provvedimento in questione possono essere indicate anche integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT, qualora si renda necessario in seguito all’attività di monitoraggio svolto dal RPCT.

Un’utile modello di deliberazione è a disposizione, a corredo di questo approfondimento.

Rimane, comunque, ferma, anche per questi enti, la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni. Con un esempio pratico potremmo, dunque, ipotizzare la seguente situazione:

- il comune sotto 5.000 abitanti, ha adottato il PTPCT 2018/2020;
- per l’anno 2019, può procedere alla conferma, con apposito delibera da adottarsi entro il 31 gennaio;
- per l’anno 2020, può procedere alla conferma;
- nel 2021 – entro il 31 gennaio - dovrà adottare un nuovo e integrale PTPCT 2021/2023.

3.8. Nomina di una figura referente in ausilio al RPCT (per comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti)

L’Autorità, con la delibera 1074/2018, è intervenuta introducendo agevolazioni anche nei confronti della figura del RPCT, con riferimento ai Comuni sotto i 5mila abitanti.

Tenuto conto che gli enti di piccole dimensioni riscontrano difficoltà nell’attuare gli adempimenti collegati alla prevenzione della corruzione, soprattutto dovendo di garantire una certa continuità attraverso la figura RPCT, di norma individuato nel segretario comunale (o dirigente apicale) - spesso reggente o supplente, anche a scavalco - l’ANAC concede a tali enti di nominare il “referente”: una figura che funzionalmente supporta il RPCT nella sua attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, garantendo la continuità necessaria ed un flusso informativo costante, con l’obiettivo di garantire la formazione e il monitoraggio del PTPCT nella sua corretta attuazione.

La nomina del referente dovrà avvenire attraverso un provvedimento dell’organo di indirizzo adeguatamente motivato.

Rimane ferma la disposizione dell’Autorità che prevede che nelle unioni di comuni possa essere nominato un unico RPCT (legge 190/2012), a titolo di semplificazione.

E laddove il segretario è anche componente del Nucleo di valutazione / Organismo indipendente di valutazione? L’Autorità ha già ritenuto non compatibile il doppio incarico, poiché meno l’ideale separazione di ruoli in ambito di prevenzione

del rischio corruzione, che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. In questo caso, il RPCT si troverebbe nella scomoda veste di “controllore” e “controllato”. L’assunto principale è che i poteri che possono essere esercitati in qualità di organo di controllo interno debbano essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come RPCT.

L’Autorità ha, però, voluto tenere conto delle difficoltà applicative che i piccoli Comuni possono incontrare nel tenere distinte le due funzioni, ma si è limitata ad auspicare che anche questi enti, *“laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere separati i due ruoli”*, precisando che qualora la separazione non sia possibile – circostanza, questa, da evidenziare con opportuna motivazione – l’astensione del RPCT è una soluzione percorribile solo nel caso in cui il Nucleo di valutazione sia composto da più componenti, tra cui il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente.

In allegato, a completamento informativo, si riporta il testo di una bozza di deliberazione della Giunta per la conferma del PTPCT già adottato, per l’anno 2019. La deliberazione va adottata entro il 31 gennaio 2019 e pubblicata nel sito web dell’ente.

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:
CONFERMA VALIDITA' PIANO 2018/2020.****PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**
(articolo 48 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)**SU INIZIATIVA DEL SINDACO**

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO e richiamato, in particolare, l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 ed, in particolare, l'articolo 7, rubricato “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*”.

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in vigore dal 23 giugno 2016 ed, in particolare l'articolo 41, che ha introdotto alcune modifiche alla legge 190/2012;

VISTO:

- l'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, come modificato dall'articolo 41, del d.lgs. 97/2016, che stabilisce quanto segue:

“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione...”

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come ampiamente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la deliberazione della CiVIT-ANAC n. 12/2014 del 22/01/2014, in tema di organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali e rilevato che, come organo competente viene individuata la Giunta comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. del .././....., avente per oggetto “*Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012)*”;

VISTA la deliberazione della CiVIT-ANAC n. 72, datata 11 settembre 2013, avente per oggetto “*Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione*”;

VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;

VISTA la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, recante «*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*»;

VISTA la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, recante «*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016*», pubblicata sulla GU n. 296 del 21 dicembre 2018;

VISTA, in particolare, della delib. ANAC n. 1074/2018, la Parte IV rubricata “*Semplificazione per i piccoli comuni*”, Capitolo 4 “*Le nuove proposte di semplificazione*”, Paragrafo “*Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC*”, che testualmente recita:

Un'ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Sulla questione l'Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2018-2020)(Cfr. § 3, Parte generale). Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull'adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio.

VERIFICATO CHE:

- questo comune, alla data del 31 dicembre 2018, conta una popolazione di abitanti;
- ha approvato il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT), con deliberazione della Giunta comunale n. ... del ... gennaio 2018, valido per il triennio 2018/2020;
- nell'anno 2018 ed anche negli anni precedenti non sono intercorsi fatti corruttivi, né modifiche organizzative rilevanti;
- non si sono verificate ipotesi di disfunzioni amministrative e si stanno realizzando tutte le misure introdotte nel Piano triennale secondo la tempistica ivi indicata;

CONSIDERATO che l'ente è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'ANAC in materia di semplificazione per l'adozione annuale del Piano Anticorruzione, confermando il Piano triennale 2018/2020, nel testo allegato alla deliberazione G.C. n. .../2018;

VISTO, inoltre, il Quaderno ANCI n. 16 del dicembre 2018, relativo all'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, recante “*Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica - “Le novità di interesse per gli enti locali”*”;

RITENUTO di dover informare i responsabili di settore dell'ente delle attività e degli adempimenti di loro competenza relativi alle misure contenute nel PTPCT 2018/2020 e di dover tener conto di tali misure per la definizione degli obiettivi strategici del comune e per l'assegnazione degli stessi ai medesimi dipendenti mediante gli opportuni strumenti di pianificazione (Piano della *Performance* 2019);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla conferma del PTPCT 2018/2020, anche per l'anno 2019, secondo le indicazioni dell'ANAC, ricorrendone i presupposti;

PROPONE

- 1) DI considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) DI confermare, per l'anno 2019, il "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT*", completo della sezione Trasparenza, relativo al periodo 2018-2020, approvato con propria precedente deliberazione n. ... del .././2018, nel testo pubblicato nel sito web del comune nella sezione: *Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione*, dando altresì, atto che nel corso dell'anno 2019 si provvederà a dare attuazione alle misure di semplificazione, previste per i comuni sotto 5.000 abitanti, riportate nella delibera ANAC n. 1074/2018, Parte IV, Paragrafo 4 "*Le nuove proposte di semplificazione*";
- 3) DI dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ed ai competenti Settori/Servizi/Uffici dell'ente, affinché svolgano tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del citato Piano, adottando i provvedimenti determinativi propedeutici a tale operazione;
- 4) DI pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza* ed, inoltre, nella sezione *Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione*;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità contabile, dando atto che dal presente provvedimento non discendono maggiori spese né diminuzione di entrate per il bilancio dell'ente;

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta.

Infine;

La Giunta comunale

In relazione all'urgenza di procedere all'attuazione del Piano;

Visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 18/12/2018

Verifiche contributi associazioni, onlus, fondazioni

Domanda

La cosiddetta *Legge Concorrenza* ha introdotto l'obbligo per "associazioni, onlus e fondazioni" di comunicare entro il 28 febbraio, tramite il proprio sito, i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, pena la restituzione delle somme.

Dal momento che il nostro comune eroga contributi, durante l'anno, a tali associazioni, dobbiamo compiere delle verifiche?

Risposta

a cura di Raffaella Sacchi

La legge 4 agosto 2017, n. 124, recante: *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, all'articolo 1, commi 125, 126 e 127 ha disposto, fra le altre cose, un adempimento per le associazioni che ricevono benefici economici da parte delle pubbliche amministrazioni. Se tali contributi o vantaggi economici superano, durante l'anno solare, l'importo di 10.000 euro, le associazioni dovranno pubblicare i dati e le informazioni in un'apposita sezione del proprio sito *internet*.

L'obbligo menzionato riguarda "le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni" (oltre che con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni) e cioè che ricevono da queste "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere".

La normativa, entrata in vigore il 29 agosto 2017, si riferisce non solo ai contributi pubblici, ma anche agli incarichi affidati dalla pubblica amministrazione alle organizzazioni menzionate, aventi natura commerciale, oltre che i vantaggi economici di qualunque genere.

Se l'importo di tali diverse voci, sommate fra loro, supera, nell'anno solare, i 10.000 euro, l'organizzazione deve pubblicare sul sito *web*, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'entità di quanto ha ricevuto. Se, invece, il contributo ricevuto fosse di importo inferiore, non è previsto alcun obbligo di pubblicazione.

La norma prevede anche una sanzione piuttosto pesante, conseguente al mancato adempimento: l'obbligo di restituzione dell'intera somma ricevuta, ai soggetti eroganti.

Il passaggio rilevante, per coloro che erogano i benefici economici, sta proprio nel fatto che, in caso di omessa pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla **restituzione delle somme**, entro tre mesi dal termine del 28 febbraio.

Per rispondere al quesito posto, quindi, si evidenzia che in via indiretta, la normativa richiama degli obblighi di verifica e controllo, in capo al comune, circa l'adempimento della pubblicazione dei dati da parte dei soggetti del Terzi Settore.

Alla data del 28 febbraio 2019, risulta perciò opportuno che si compia una verifica sul portale o sul sito *internet* del soggetto beneficiario, al fine di verificare la tempistica dell'adempimento.

Qualora il soggetto non abbia provveduto alla pubblicazione entro i termini, il comune dovrà avisare il beneficiario del contributo che, a partire dal 31 maggio, sarà tenuto a richiedere in restituzione le somme erogate, come disposto dalla normativa.

Inoltre, si suggerisce di inserire negli accordi e nelle convenzioni che verranno stipulate con le associazioni, che erogano particolari servizi a favore dell'ente, una disposizione che imponga all'associazione di comunicare, all'ente locale, l'avvenuto adempimento della pubblicazione, segnalando, ad esempio, il *link* dove sono rintracciabili le informazioni necessarie.

Si evidenzia, infine, che, a carico del comune erogatore dei benefici economici, permangono comunque gli obblighi di pubblicazione già previsti dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ossia:

- pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (articolo 26, comma 2);
 - pubblicazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei benefici economici di cui al punto precedente (articolo 26, comma 1);
 - pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti beneficiari (art. 27, comma 2).
-

Quesito del 08/01/2019

Codice di comportamento

Domanda

Il nostro comune ha approvato il codice di comportamento di ente a gennaio 2014, secondo le indicazioni del d.p.r. 62/2013 e la delibera ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013. Dobbiamo procedere all'approvazione di un nuovo codice?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

Tra le numerose misure previste dalla legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190) in materia di prevenzione della corruzione, l'adozione del Codice di comportamento di amministrazione, rappresenta una delle misure più significative e pregnanti, dal momento che riguarda lo strumento con cui vengono regolate le condotte dei dirigenti e dei dipendenti, finalizzandole verso una migliore attenzione per l'interesse pubblico e l'imparzialità della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 97 della costituzione.

La materia risulta, ad oggi, disciplinata dal nuovo articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato, appunto, "*Codice di comportamento*".

La vigente normativa prevede, infatti:

- a) un codice nazionale, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica (DPR 16 aprile 2013, n. 62), la cui violazione è "fonte di responsabilità disciplinare";
- b) un codice per ogni amministrazione pubblica, definito con "*procedura aperta alla partecipazione*" e con parere obbligatorio dell'OIV o NdV, la cui violazione è anch'essa fonte di responsabilità disciplinare.

Entrambi i codici devono essere pubblicati, nel sito web istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*> *Disposizioni generali*> *Atti generali*.

È bene, inoltre, ricordare (art. 2, DPR 62/2013) che i codici di comportamento, per quanto compatibili, si applicano anche:

- a tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
- ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Sulla pratica e concreta applicazione delle norme contenute nei due codici (nazionale e di ente) devono vigilare i dirigenti o le posizioni organizzative, negli enti senza la dirigenza, nonché le strutture di controllo interno (art. 147, TUEL 267/2000) e gli UPD (Uffici Provedimenti Disciplinari, art. 55-*bis*, d.lgs. 165/2001).

Chiarito ciò, rispondendo al quesito, è possibile sostenere che, al momento attuale, nessuna norma di legge prevede l'obbligo di procedere alla revisione del codice di comportamento approvato nell'ente, qualche anno fa.

Possiamo aggiungere, però, che la materia è oggetto di specifico studio da parte dell'ANAC, che sta svolgendo un doveroso approfondimento sui punti più rilevanti della disciplina, partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione "*di prima generazione*", approvati - come prevedeva la norma - entro sei mesi dall'emanazione del DPR 62/2013.

Secondo l'ANAC, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, il codice di ente si è limitato a riprodurre le previsioni del codice nazionale, omettendo di individuare quegli obiettivi di lunga durata, finalizzati alla riduzione del rischio corruttivo. Per tale ragione l'ANAC (delibera n. 1074 del 21/11/2018, Parte Generale, Paragrafo 8 "*I codici di comportamento*"), ha previsto di emanare delle apposite Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di comportamento di amministrazione (definiti "*di seconda generazione*"), preannunciando che le suddette Linee guida saranno emanate nei primi mesi dell'anno 2019.

Alla luce del manifestato intendimento dell'ANAC, è consigliabile procedere all'approvazione del Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019/2022, secondo la normale scadenza di legge del 31 gennaio 2019, riservandosi di "mettere mano" al nuovo codice di comportamento di amministrazione - che dovrà essere approvato sempre previo svolgimento della procedura aperta - appena saranno applicabili le Linee guida dell'ANAC sulla specifica materia.

Quesito del 15/01/2019

Responsabile Trasparenza e Responsabile Protezione Dati

Domanda

Nel nostro comune (sopra 15.000 abitanti) è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il segretario comunale, che è anche Responsabile della Trasparenza. Dopo il nuovo Regolamento Europeo sulla *privacy*, abbiamo nominato anche il Responsabile per la Protezione dei Dati che è un dipendente dell'ente. Che rapporto ci deve essere tra le due figure? E' possibile nominare RPD il RPCT?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

Prima di entrare nel merito specifico del quesito è bene fornire qualche indicazione di contesto.

Quello appena trascorso, si potrebbe definire come l'anno della *privacy*, dal momento che hanno trovato attuazione le seguenti disposizioni legislative:

- 1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **dati personali**, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*" pienamente operativo dal 25 maggio 2018;
- 2) Decreto legislativo **18 maggio 2018, n. 51**, in vigore dal 8 giugno 2018, recante Attuazione della *direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*, (**trattamento dei dati giudiziari**);
- 3) Decreto legislativo **10 agosto 2018, n. 101**, in vigore dal 19 settembre 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

Per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici, ai fini della trasparenza, così come disciplinata dal d.lgs. 33/2013, è necessario sottolineare che l'art. 2-ter, del d.lgs. 196/2003 - aggiunto dal d.lgs. 101/2018 - dispone che la base giuridica per il trattamento dei dati, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico "**è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento**".

Il regimento normativo del trattamento dei dati delle persone fisiche, da parte dei soggetti pubblici, pertanto, **è rimasto sostanzialmente inalterato**, venendo ribadito il principio che il trattamento dei dati risulta consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento, dove previsto da una legge.

Per i comuni, quindi, resta acclarato che, prima di pubblicare nel proprio sito *web* (Albo pretorio *online* e/o Amministrazione trasparente) dati e documenti contenenti dati personali (sia in forma integrale o in estratto, compresi gli allegati), **occorre verificare che la disciplina in materia di trasparenza** contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda un espresso obbligo di pubblicazione.

A completamento della presente premessa, è bene ricordare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza - anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo - deve sempre avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali⁷, quali quelli di **liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza** tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono **rilevo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione** a quanto necessario, rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, **con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.**

Per ciò che attiene ai rapporti tra Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Protezione dei Dati, alcuni spunti di sicuro interesse sono rinvenibili nella **delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018** (pubblicata sulla GU n. 296 del 21/12/2018), al Paragrafo 7, rubricato "*Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)*".

In sintesi, nel documento citato che contiene "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*", l'ANAC sostiene che:

- a) se si tratta di due soggetti interni (si ricorda che il RPD potrebbe anche essere soggetto esterno all'ente), **è bene le due figure non siano coincidenti nella stessa persona** (il Segretario comunale, nei comuni), dal momento che la sovrapposizione dei due ruoli potrebbe determinare una limitazione allo svolgimento delle due attività, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che le norme attribuiscono al RPCT e al RPD;
- b) **Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni** (comuni sotto 5.000 abitanti, per esempio) qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni, **con motivato e specifico provvedimento** (del Sindaco), potranno attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD;
- c) Il RPD, per le questioni di carattere generale riguardanti il trattamento e la protezione dei dati personali, può certamente rappresentare una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non potrà mai sostituirsi ad esso nell'esercizio delle sue specifiche prerogative, stabilite dalle legge 190/2012 e dalle successive disposizioni. Si pensi, al riguardo, alla stesura della sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione o alla definizione delle istanze di riesame, nell'ambito dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA), qualora la decisione del servizio detentore dell'atto o del documento, riguardi profili attinenti alla protezione dei dati. In tali casi, infatti, per obbligo di legge, il RPCT deve richiedere un parere al Garante *Privacy* italiano ed è tenuto ad attenersi a quanto da esso stabilito, a prescindere da una eventuale e preventiva consultazione che l'ufficio, in prima istanza, possa aver intrattenuto con il RPD.

⁷ Vedi art. 5, Regolamento UE 2016/679;

CORSO DI FORMAZIONE SU

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2018

Il riaccertamento ordinario è la fase più delicata e importante per la predisposizione del rendiconto e – viste le necessità di poter pagare una volta reimputate correttamente le spese, di aggiudicare le gare indette e di aggiornare l'inventario – si rende necessario provvedervi in tempi rapidi.

Una volta terminata questa fase sostanziale, si rende poi necessario dedicare tempo alla fase più formale: la redazione degli schemi da portare in approvazione. Particolare rilevanza riveste quest'anno la redazione degli schemi economico-patrimoniali per gli Enti sotto i 5000 abitanti che hanno usufruito del rinvio per l'anno scorso, ma non sono tuttavia esenti neanche gli Enti che già la adottano.

Il corso, dal taglio pratico, risponde all'esigenza degli operatori dei servizi finanziari di avere un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare. **Ampio spazio sarà dedicato alla soluzione dei casi pratici proposti dagli Enti.**

CASTELVERDE (CR) 12 febbraio 2019	COLLECCHIO (PR) 14 febbraio 2019	MANTOVA 15 febbraio 2019	BOLOGNA 19 febbraio 2019
VERONA 21 febbraio 2019	DESENZANO (BS) 22 febbraio 2019	FIRENZE 25 febbraio 2019	GRISIGNANO (VI) 27 febbraio 2019
MILANO 1 marzo 2019	ALPIGNANO (TO) 4 marzo 2019	VILLA D'ALMÈ (BG) 6 marzo 2019	

Relatori:	Dott. Marco Allegretti – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste editate da Publika.
Destinatari:	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Ris. Umane.
Attestati:	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico:	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario:	Dalle 8:45 alle 13:30 . Coffee break ore 11:00.
Iscrizioni:	☎ via fax al numero 0376 158 2160 ✉ via email a formazione@publika.it La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento

Corso di formazione

Il riaccertamento ordinario e il rendiconto 2018: soluzioni pratiche

Il riaccertamento ordinario è la fase più delicata e importante per la predisposizione del rendiconto e – viste le necessità di poter pagare una volta reimputate correttamente le spese, di aggiudicare le gare indette e di aggiornare l’inventario – si rende necessario provvedervi in tempi rapidi.

Una volta terminata questa fase sostanziale, si rende poi necessario dedicare tempo alla fase più formale: la redazione degli schemi da portare in approvazione. Particolare rilevanza riveste quest’anno la redazione degli schemi economico-patrimoniali per gli Enti sotto i 5000 abitanti che hanno usufruito del rinvio per l’anno scorso, ma non sono tuttavia esenti neanche gli Enti che già la adottano.

Il corso, dal taglio pratico, risponde all’esigenza degli operatori dei servizi finanziari di avere un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare. **Ampio spazio sarà dedicato alla soluzione dei casi pratici proposti dagli Enti.**

Date e sedi

12/02/2019	CASTELVERDE (CR)	Sede Comunale, Piazza Municipio 23, 26022 Castelveverde (CR)
14/02/2019	COLLECCHIO (PR)	Corte di Giarola, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
15/02/2019	MANTOVA	Hotel La Favorita, Via S. Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova
19/02/2019	BOLOGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
21/02/2019	VERONA	Hotel Ibis, Via Enrico Fermi 11/c, 37135 Verona
22/02/2019	DESENZANO	Palazzo Todeschini, Via Porto Vecchio 36, 25015 Desenzano del Garda (BS)
25/02/2019	FIRENZE	Hotel Embassy, Via Jacopo da Diacceto 8, 50123 Firenze
27/02/2019	GRISIGNANO (VI)	Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
01/03/2019	MILANO	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
04/03/2019	ALPIGNANO (TO)	Biblioteca Comunale, Salone Ecomuseo (piano terra), via Matteotti 2, 10091 Alpignano (TO)
06/03/2019	VILLA D'ALMÈ (BG)	Sede Comunale, Via Milesi 16, 24018 Villa d'Almè (BG)

Programma

L'ITER DI COSTRUZIONE

- Determina dei responsabili di riaccertamento dei propri residui
- Delibera di riaccertamento ordinario
- Variazioni di esigibilità

GLI SCHEMI DI RENDICONTO

- Schemi
- Allegati

IL RIACCERTAMENTO E I RISVOLTI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLE ENTRATE

- Entrate Tributarie
- Entrate da Trasferimenti e Contributi
- Entrate Extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Entrate da accensione di prestiti

IL RIACCERTAMENTO E I RISVOLTI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLE SPESE

- Spesa corrente:
- Spese di personale
- Acquisto di beni e servizi
- Trasferimenti correnti
- Utilizzo di beni di terzi

- Interessi passivi
- Condanne a seguito di contenziosi
- Indennità di fine mandato
- Incarichi legali esterni
- Spesa d'investimento

COSTIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- FPV di Spesa corrente
- FPV di Spesa in conto capitale

LE RISULTANZE DEL RENDICONTO

- Il risultato di amministrazione
- Implicazioni sull'extradeficit da riaccertamento straordinario
- Il Pareggio di Bilancio

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

- Le attività preliminari
- Gli schemi: cenni per la costruzione dei documenti

QUESTION TIME

- Soluzioni ai casi proposti dai partecipanti

Orario Dalle **8:45** alle **13:30**. Coffee break ore 11:00

Dott. Marco Allegretti – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste editate da Publika.

Quote standard

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 150,00 oppure 7 crediti formativi

Iscritti successivi: € 140,00 oppure 7 crediti formativi

Quote scontate per abbonati

Offerta riservata agli **abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 140,00 oppure 7 crediti formativi

Iscritti successivi: € 130,00 oppure 6 crediti formativi

**SCONTO ULTERIORE
10 EURO A PERSONA**Iscriviti alla newsletter delle iniziative di Publika per ricevere gli **approfondimenti gratuiti**, essere sempre informato sui **nuovi corsi** e altre **iniziative** di Publika e usufruire dell'**ulteriore sconto di 10 euro a persona** (oppure sconto 1 credito per enti che hanno acquistato crediti formativi)**Pagamento anticipato / posticipato**

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 00000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

Conto corrente dedicato e DURCÈ possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>**Applicazione sconti**

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 5 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi**Il riaccertamento ordinario e il rendiconto 2018: soluzioni pratiche**MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a **formazione@publika.it**

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)		
TIPO CLIENTE <input type="checkbox"/> Ente Pubblica Amministrazione <small>IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)</small> <input type="checkbox"/> Società / Sindacati / Privati ... <small>Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato</small>	CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETR. <small>DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA</small>	DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA... <small>Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa</small> <small>DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.</small>

 BARRARE LA CASELLA per richiedere lo sconto ulteriore 10 euro/persona

Sì, sono già iscritto o richiedo ora l'iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e richiedo l'applicazione dello sconto riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. [Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#) PD 1

Richiedo l'iscrizione per n. partecipanti per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato.

PARTECIPANTI	COGNOME	NOME	SEDE DEL CORSO	E-MAIL

L'iscrizione al corso comporta l'accettazione delle modalità di trattamento dati descritte nell'informativa privacy visibile on line. In assenza del consenso all'iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l'erogazione del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi. Per ulteriori dettagli si rimanda all'informativa privacy di Publika [Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#)

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

Approfondimento

CODICE DEI CONTRATTI E NUOVA LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018

di Stefano Usai

La legge di bilancio n. 145/2018, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (approdata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 62) introduce alcune deroghe al codice dei contratti – a valenza "transitoria" fino al 31 dicembre 2019 - ed al contempo modifica una disposizione di pregressa legge "finanziaria" risalente al 2006 (legge del 27 dicembre 2006 n. 296) ed in specie di un comma (il 450) – tra l'altro variamente modificato negli anni - che ha una rilevanza significativa in tema di approccio istruttorio sugli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione.

1. Le "modifiche" nel dettaglio

La prima modifica (ad un testo extra codice quindi) è quella contenuta nel comma 130, art. 1 della legge di bilancio. A mente del comma in parola "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », **ovunque ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »".

Il comma 450, per ciò che in questa sede interessa si presenta, pertanto, in questo modo (la parte barrata si intende, evidentemente, espunta):

" Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di **beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario**, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (...). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli **acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia** di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (...) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più

istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

La norma ha (avrebbe) la funzione di semplificare il procedimento dei *micro* acquisti, in relazione ai quali, si deve ritenere – al netto delle acquisizioni di beni/servizi supporti informatici come si vedrà - che in sostanza valgono per il RUP soltanto le regole classiche generali della trasparenza, oggettività e verifica di congruità del prezzo proposto.

In relazione a tali acquisizioni non dovrebbe valere neppure il riferimento alla necessità di applicare l’obbligo delle comunicazioni telematiche che, comunque, è bene che avvengano sempre, almeno, attraverso la PEC.

L’esonero dal “formalismo” del mercato elettronico è **facoltativo**, pertanto la decisione (la proposta) è sicuramente rimessa al RUP.

Una delle implicanze che occorre sicuramente evitare è la “replica” di acquisti dello stesso bene/servizio di importo inferiore a quello predetto con la conseguenza che, nel corso dell’anno, in realtà la soglia dei 5mila euro viene superata.

In questo caso, il RUP deve attentamente presidiare che non si proceda ad un artificioso frazionamento che potrebbe essere facilmente individuato sia da ogni soggetto interessato (si pensi al tramite dell’accesso civico generalizzato che consente a chiunque di avere gli atti prodotti dall’amministrazione e, segnatamente, in ambito contrattuale) e, per quanto riguarda gli enti locali, tale prassi assolutamente scorretta potrebbe essere rilevata dal segretario comunale nel controllo successivo (e/o addirittura dal revisore o dal collegio dei revisori).

Pertanto, ogni RUP deve attenersi alla soglia se vuole affrancarsi dal mercato elettronico ed in caso di ulteriore esigenza (che dovrebbe risultare non prevedibile/non preventivabile e necessaria) gli acquisti andranno effettuati direttamente sul mercato elettronico.

La decisione di agire diversamente, come detto, implica finanche responsabilità disciplinari e, soprattutto, dovrebbe determinare la nullità dell’eventuale atto adottato (in base a quanto dispone l’intera legislazione *spending review*).

In una situazione di questo tipo – ovvero acquisto reiterato con palese frazionamento – a sommosso parere ha rilievo anche la funzione interna di controllo del responsabile del servizio finanziario che, in fase di copertura finanziaria potrebbe esprimere dei rilievi per evitare il compimento di atti sbagliati e, appunto, nulli.

Gli importi predetti – secondo le regole generali – devono essere intesi al netto dell’IVA. Ovviamente non vengono meno gli altri obblighi di tipo generale sia sotto il profilo del procedimento di acquisto (pertanto sarà necessario acquisire il CIG) e la fase “contabile” potrebbe essere semplificata (nel caso in cui si proceda con affidamento diretto) in questo caso il RUP potrebbe operare secondo le dinamiche dell’articolo 32 (come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017) adottando una determina di affidamento a contenuto semplificato (ed il contratto viene sostituito dalla comunicazione della determinazione o dall’acquisizione del preventivo controfirmato).

Come noto, l’utilizzo della determina di affidamento (e non a contrattare) a contenuto semplificato è “particolare” nel senso che (fermo restando dinamiche specifiche all’interno di ogni stazione appaltante) il **perfezionamento dell’acquisto precede l’impegno di spesa vero e proprio**. Per questa ragione è indispensabile che il RUP abbia sempre contezza dello stato di capienza del capitolo interessato in modo da vedersi assicurata sempre la copertura finanziaria (a cura del responsabile del servizio finanziario).

2. L’acquisizione di beni/servizi informatici e di connettività

Come si annotava sopra, non per ogni bene/servizio è consentito “affrancarsi” dal mercato elettronico.

In tema deve, evidentemente, ritenersi ancora in vigore la disposizione di cui all’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, in cui, al fine “di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di

connettività”, il RUP è tenuto sempre ad avvalersi del mercato elettronico salvo circostanza in cui non sia dato possibile rinvenire il bene/servizio.

Tale circostanza deve essere declinata nella determinazione a contrattare. Valgono le riflessioni, in tema di responsabilità, già riportate sopra.

A sommo avviso, anche in questo caso non può sottrarsi di una certa responsabilità del servizio finanziario che in fase di registrazione dell’impegno deve comunque effettuare rilievi qualora il RUP intenda “aggirare” la disposizione in argomento. Sull’intensità (e stessa serietà) del vincolo – considerato che la violazione determina la nullità degli atti adottati (in violazione delle disposizioni *spending review*) - sembra opportuno riportare quanto già evidenziato nella deliberazione **n. 52/2016 della Corte dei conti, sezione regionale dell’Umbria**.

Nel caso di specie, un comune chiedeva se per i predetti acquisti si potesse, in alternativa, applicare la normativa “che obbliga le amministrazioni a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solamente per le forniture di beni e servizi al di sopra della soglia dei 1.000 Euro, introdotta dall’ art. 1, comma 502, della medesima Legge di Stabilità 2016”.

Illuminante il chiarimento della sezione, nella delibera infatti si legge che “dal quadro normativo (...) emerge che gli enti locali risultano esonerati dal far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione **solamente per gli acquisti di beni e servizi di carattere generico e di limitato importo**” ora evidentemente per importi inferiori ai 5mila euro poiché, negli altri casi, di acquisto dei medesimi beni di importo pari o superiore alla soglia appena indicata (ed introdotta dalla legge 145/2018) “e fino al limite della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti “... a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici..ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”.

Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, pertanto, “vige invece un diverso regime, in quanto la recente normativa, considerandoli una speciale categoria merceologica cui vengono destinate specifiche disposizioni di legge, impone, senza alcuna distinzione di valore, il ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori”.

Ancora in delibera si puntualizza – come sopra già rilevato – che “la mancata osservanza delle disposizioni dettate in materia rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 517). Per il settore sanitario sono previsti criteri uniformi per gli acquisti informatici (comma 520)”

Prosegue la sezione rammentando che “la specialità della normativa riferita al settore informatico si evince anche dalle finalità dichiarate dal legislatore (“... garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività...”) e dallo scopo (di realizzare “..un risparmio di spesa annuale..”), oltretutto dagli incentivi previsti (“Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori..in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente..). Da tutto quanto sopra esposto deriva conclusivamente che l’art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è **da considerarsi norma speciale** rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall’art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l’acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore” (ora) “ai 5mila euro, è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016”.

3. Le deroghe transitorie in tema di lavori

Di rilievo, ed a sommo parere comunque sopravvalutate, le dinamiche introdotte per l'assegnazione di lavori infra 350mila euro in deroga – ma meglio sarebbe dire in alternativa – alla gara, pur già informale, stabilita dall'articolo 36 del codice dei contratti.

Ai sensi del comma 912, la legge di bilancio puntualizza che “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, **possono procedere** all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e **mediante le procedure** di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

Le prime riflessioni generali da fare attengono, in primo luogo, al fatto che la disposizione innesta una facoltà (e non modifica affatto il codice) la cui decisione tecnica è rimessa, evidentemente, al RUP ed al responsabile del servizio.

Decisiva, ai fini della valutazione se utilizzare la prerogativa – dell'acquisizione lavori tra 40mila e 150mila - in commento o meno, sarà la questione della situazione del mercato e la possibilità di ottenere prezzi realmente congrui. Non può sfuggire che la congruità esige una dinamica oggettiva che, poi, si sostanzia in un confronto reale e trasparente.

Altra questione è la “dimensione” temporale della prerogativa in commento: l'esperienza del confronto con preventivi (almeno 3) deve chiudersi nel 2019 (salvo ulteriori rimediazioni legislative).

Non può sfuggire al RUP che il legislatore ha introdotto una **nuova fattispecie** rispetto alle dinamiche dell'articolo 36 del codice. L'articolo in parola prevede infatti la fattispecie dell'affidamento diretto (nei limiti dei 40mila euro) e la procedura negoziata “semplificata”.

La fattispecie “transitoria” introdotta dalla legge di bilancio (e si ripete facoltativa/alternativa) prevede una competizione informale con confronto tra preventivi (almeno tre), una fattispecie, pertanto, molto simile alla trattativa privata garantita, almeno, dalle comunicazioni telematiche (via pec).

L'ideale istruttoria, anche per assicurare trasparenza ed alternanza (ed evitare frazionamenti) sarebbe quella che utilizza un elenco di imprese previamente costituito dalla stazione appaltante. Altrimenti, in difetto, il rischio è che le imprese vengano scelte in modo arbitrario da parte del RUP.

Si deve ritenere che la determina a contrattare non debba contenere particolari motivazioni nel caso in cui il RUP proponga la procedura (ulteriormente) informale prevista dalla legge di stabilità, è chiaro che attenta meditazione pone la questione della congruità del prezzo dell'affidamento. Soprattutto nel caso in cui il mercato, oggettivamente, sia in grado di esprimere proposte economiche nettamente migliori. E' ovvia considerazione, infatti, che la semplificazione (per quanto opportuna e necessaria) non potrà mai andare a discapito della questione economica. Pur vero che ogni procedimento amministrativo ha un costo ma la circostanza di “ometterlo” – proprio per questo - non può andare a discapito di una questione erariale.

La seconda “deroga” avente la stessa dinamica temporale di quella appena commentata riguarda l'affidamento di lavori per importi pari o superiori (evidentemente) a 150mila euro fino ad importi inferiori ai 350mila.

L'articolo 36, nella fattispecie in parola prevede la procedura negoziata semplificata con invito almeno di 10 operatori (se presenti nel mercato).

La norma della legge di stabilità limita gli “inviti” – con utilizzo della stessa procedura ed analoghe implicazioni (si pensi alla rotazione) di 5 operatori – con accorpamento rispetto a quanto già previsto per servizi e forniture interessate però fino al sotto soglia comunitario.

In questo caso, il legislatore ha introdotto non una nuova fattispecie ma ha semplificato “quantitativamente” la procedura negoziata già semplificata prevista nell'articolo 36 del codice dei contratti.

L'utilizzo di questo procedimento, pertanto, non richiede nessuna motivazione. Infatti, l'eventuale scelta del RUP di ampliare il lotto degli invitati, a parere di chi scrive, dovrebbe trovare motivazioni oggettive che non sfocino nel mero aggravio del procedimento. Si pensi al caso in cui la stazione appaltante abbia ricevuto una moltitudine di richieste di essere invitati (richieste da parte di appaltatori con i requisiti).

Mi sembra che in questo caso, il RUP debba articolare una estrazione (sorteggio pubblico) per limitare gli inviti ai 5 fissati dalla norma oppure motivare l'estensione (ad esempio perché la richiesta di inviti ricevuti ammonta a 7, tener fuori due appaltatori non sembra azione necessaria).

In difetto, il RUP potrà procedere o con avviso pubblico per individuare gli operatori da invitare oppure effettuerà una indagine di mercato seria ed oggettiva, in modo da recuperare un lotto minimo di soggetti interessati. E' bene che il RUP, al fine di assicurare una reale competizione inviti un numero di appaltatori superiore a 5 per evitare che – in caso di mancata adesione - la "competizione" finisca per interessare pochissimi appaltatori in grado di attuare dinamiche a rialzo sull'offerta economica a svantaggio della stazione appaltante.

QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 12/12/2018

Operatore economico non invitato

Domanda

Come RUP mi sono occupato di predisporre gli atti per una procedura negoziata per la fornitura di cancelleria. Al procedimento, per un importo sotto soglia, ho, previa indagine di mercato sul MEPA, individuato 7 operatori a cui ho rivolto specifico invito.

Tra le offerte, peraltro non ancora aperte, è pervenuta la proposta tecnico/economica di un diverso operatore che, evidentemente venuto a conoscenza della procedura, ha deciso di partecipare alla procedura negoziata nonostante non sia stato esplicitamente invitato.

Nell'analizzare questo aspetto, con il responsabile del servizio, ci si è posti il problema se questo soggetto partecipante alla gara debba essere ammesso. Secondo alcuni operatori il RUP dovrebbe procedere con l'esclusione ma io rimango con forti dubbi. È possibile avere un chiarimento in merito?

Risposta

a cura di Stefano Usai

L'aspetto sollevato è, effettivamente, uno dei più delicati in quanto, normalmente, alla procedura negoziata (soprattutto in relazione ad un procedimento semplificato e libero come quello previsto nell'articolo 36 del codice dei contratti), ordinariamente può partecipare solo l'appaltatore che viene invitato.

Del resto, aspetti differenti non emergono neppure dalle linee guida n. 4 dell'ANAC che rimettono a discrezione della stazione appaltante su come modellare l'awiso pubblico e/o come procedere con l'indagine di mercato purché secondo criteri trasparenti ed oggettivi.

E' bene però annotare che, anche in ossequio ad un comportamento imparziale, anche la recente giurisprudenza ha invece evidenziato che, in caso di proposta da parte di un operatore non invitato (sempre che risulti in possesso dei prescritti requisiti), la stazione appaltante non possa discrezionalmente decidere l'estromissione.

In questo senso, esemplificativo è il riscontro fornito dal **Tar Abruzzo - L'Aquila, con la recente sentenza n. 397/2018** con cui il giudice ha ritenuto persuasivo il ragionamento del ricorrente che ha impugnato la propria esclusione (o meglio il fatto che la propria offerta non sia stata oggetto di considerazione per il fatto che risultava appaltatore non invitato).

Di seguito si porta la parte sostanziale della sentenza con suggerimento al RUP di attenersi a quanto in essa indicato;

“Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicava nell'Agosto 2018 la lettera d'invito per l'affidamento, con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di consolidamento per il ripristino della transitabilità di un tratto della S.P. 49 di Valle Castellana;

Considerato che la ricorrente, che aveva espressamente richiesto di poter partecipare alla procedura, presentava domanda di partecipazione pur non avendo ricevuto la lettera d'invito;

Ritenuto che la disposizione di cui all'art. 36, lett. c), D. Lgs. 50/2016 delinei una disciplina speciale che, pur nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, affida esclusivamente all'amministrazione, non essendo prevista la previa pubblicazione del bando di gara, l'individuazione degli operatori economici astrattamente idonei a svolgere la prestazione e pertanto invitati a presentare l'offerta, ispirandosi a principi di snellimento e celerità della procedura e che, trattandosi pertanto di una procedura speciale e derogatoria dei principi di pubblicità, come tale limitativa dell'altro principio della massima partecipazione possibile posto a tutela della concorrenza, le relative disposizioni devono essere oggetto di stretta interpretazione;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che *“la Sezione è dell'avviso che se, in ragione del potere riconosciuto all'amministrazione di individuare gli operatori economici idonei a partecipare e pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore economico non possa vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara (potendo eventualmente, qualora sussista una posizione legittimante e l'interesse, ricorrere nei confronti della scelta discrezionale della amministrazione appaltante dell'individuazione dei soggetti da invitare), non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell'amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell'offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l'offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall'art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006: conseguentemente anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell'aggiudicazione in favore di quest'ultimo della gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non invitato.*

Una simile interpretazione è conforme non solo e non tanto al solo principio del favor participationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell'altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell'amministrazione appaltante di scelta dei contraenti” (Cons. St. 3989/2018).

Quesito del 19/12/2018

Svincolo offerente

Domanda

Vorrei sottoporre una questione che riguarda l'area organizzativa di cui sono responsabile, relativamente all'aggiudicazione di un appalto di assistenza software ed hardware.

Per varie lungaggini e, soprattutto, per sopravvenute carenze finanziarie, pur avendo bandito una procedura ad invito (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti, non siamo riusciti ad aggiudicare nel termine di 60 giorni dalla scadenza della gara e l'aggiudicatario ha comunicato che non intende procedere con la stipula del contratto per scadenza dei termini.

Vorremmo capire, pertanto, se siamo, come stazione appaltante, vincolati a questo comportamento (visto che il ritardo è senza dubbio imputabile all'amministrazione) o se abbiamo invece, altre possibilità come procedere all'assegnazione dell'appalto al secondo in graduatoria.

Risposta

a cura di Stefano Usai

La questione posta ha una certa rilevanza anche perché incide sulla correttezza dei rapporti che la stazione appaltante (e reciprocamente), l'appaltatore debbono mantenere.

Dal quesito non è chiaro il riferimento al termine di 60 giorni come vincolo per l'aggiudicazione. **In realtà, il termine indicato viene in rilievo in relazione alla stipula del contratto (e non di aggiudicazione).**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 del codice dei contratti, il termine di 60 giorni è riferito al "tempo" entro cui occorre giungere alla formalizzazione del contratto (da cui, tra l'altro, sorge, l'obbligazione giuridica che consente l'assunzione dell'impegno di spesa).

Il comma citato – prima parte - sottolinea che "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto".

Aspetto completamente diverso è quello del "tempo" dell'aggiudicazione. Il tempo (o il termine) dell'aggiudicazione deve essere indicato nel bando di gara (o atto omologo) e, tradizionalmente viene fissato dalla norma – in caso di mancata esplicita o diversa indicazione – in 180 giorni. Termine che decorre dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

In particolare, il comma 4 sempre dell'articolo 32, - secondo disposizioni già note anche sotto l'egida del pregresso codice degli appalti – puntualizza che "Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. **L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine**".

Ora, non v'è dubbio che se nella lettera di invito (o nel testo della richiesta a presentare offerta o in atti tecnici differenti) non è stata riportata alcuna indicazione (e deve ritenersi sufficiente un semplice richiamo al codice dei contratti) **il termine che l'appaltatore deve "subire" è quello di 180 giorni. Sempre fatto salvo che invece non sia stato indicato altro termine.**

Se viene a mancare una indicazione specifica e diversa, la norma in questione è eterointegrativa e l'appaltatore non può legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto. Si esporrebbe a provvedimenti della stazione appaltante (quelli classici dell'escussione della cauzione e della trasmissione degli atti all'ANAC ed in più detto comportamento è valutabile anche in successivi appalti quale "misuratore" dell'affidabilità ai sensi dell'articolo 80 del codice).

Il suggerimento, evidentemente, è quello di convocare l'appaltatore ponendo in chiaro il riferimento normativo e gli obblighi a cui deve sottostare per aver partecipato alla competizione.

In difetto si opera con un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione imputabile all'appaltatore e assegnazione al secondo classificato.

In giurisprudenza, può essere utile il ragionamento espresso dal **TAR Puglia, Bari, sez. III, sentenza del 6 dicembre 2018 n. 1556.**

In questa si legge che "l'art. 32 comma 4 del Dlgs 50/2016, prevede che nelle gare d'appalto l'offerta del concorrente è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la Stazione appaltante chieda ai concorrenti il differimento di tale termine. La disposizione in questione, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non prevede una ipotesi di decadenza *ex lege* dell'offerta decorso il relativo termine, consentendo all'offerente, con atto espresso, di potersi svincolare dalla stessa prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

Pertanto, se l'offerente non dichiara tempestivamente (alla scadenza del predetto termine di 180 giorni, ma prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva) di ritenersi sciolto dall'offerta, la stessa non decade".

Quesito del 09/01/2019

Pubblicazione bandi concessione sui quotidiani

Domanda

Il comune deve affidare in concessione un servizio per l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione e successiva gestione, quali sono gli obblighi di pubblicazione di un bando di gara considerato che il decreto del MIT 02.12.2016, con riferimento alla pubblicazione sui quotidiani disciplina solo quello relativo agli avvisi e bandi di concessione di importo compreso tra gli euro 500.000 e la soglia comunitaria?

Risposta

a cura di Enza Paglia

La procedura di gara richiamata nel quesito segue la pubblicità legale come prevista dagli artt. 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 e del decreto MIT n. 02.12.2016 rubricato "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50/2016.

Nel caso di concessione di servizi di importo compreso tra i 500.000 euro e la soglia comunitaria, l'art. 3 del decreto del MIT alla lettera a) prevede la pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, mentre nulla è precisato nella successiva lettera b), dove la pubblicazione sui quotidiani è limitata "agli avvisi e bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice".

Si ritiene tuttavia che tale obbligo possa comunque derivare dall'art. 164, co. 2, del d.lgs. 50/2016 che estende alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori o di servizi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice, relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi degli avvisi.

Pertanto, seppure non espressamente richiamato nella sopra citata lettera b) del decreto del MIT, si ritiene che nel caso di concessione sopra soglia comunitaria i bandi e gli avvisi di gara debbano essere pubblicati, oltre che sulla GUUE, sulla piattaforma ANAC (non ancora operativa), sul profilo del committente (Amministrazione trasparente – sezione livello 1: Bandi di gara e contratti – sotto-sezione 2: Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Avvisi e bandi), sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture (anche tramite i sistemi regionali) per estratto, dopo 12 giorni dall'invio alla GUUE, anche su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 2 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per area interessata si intende il territorio della provincia.

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

GLI ULTIMI SVILUPPI INTERPRETATIVI SUI LIMITI PER GLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000

di Simona Freguglia

In forza dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla Costituzione, gli Enti Locali, nelle ipotesi previste dall'art. 110 TUEL, possono coprire posti di qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato.

I presupposti per le assunzioni di personale a tempo determinato nel Pubblico Impiego (che valgono anche per il personale di qualifica dirigenziale) sono sempre le "comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

1. La modifica dell'art. 110 TUEL

L'art. 110, comma 1, del TUEL, così come modificato dall'art. 11 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, consente che lo statuto possa prevedere di coprire posti di qualifiche dirigenziali vacanti nella dotazione organica, stipulando, previa selezione pubblica, un contratto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito di quote individuate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in misura in ogni caso non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e comunque, per almeno una unità.

I predetti incarichi non rientrano nel limite del lavoro flessibile in quanto esplicitamente esclusi dallo stesso art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 riguardante il limite di spesa per il lavoro flessibile.

Il successivo comma dell'art. 110, aggiunge alla disciplina degli incarichi a termine nell'ambito della dotazione organica, quella relativa agli incarichi fuori dotazione organica.

Il comma in esame distingue tra Enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri Enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista. In questo caso rientrano nel tetto dell'anno 2009 per lavoro flessibile.

Nel primo caso la disposizione rinvia al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento, stabilendo, tuttavia, un limite quantitativo pari al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e garantendo almeno la stipulazione di un contratto.

Nell'altro caso la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato viene consentita solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente e in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente,

arrotondando il prodotto all'unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Le Linee d'indirizzo ministeriali

Con l'entrata in vigore delle Linee di indirizzo emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al fine di orientare le PP.AA. nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni del personale, stanno emergendo delle problematiche legate al limite a cui riferirsi per la spesa del personale dirigenziale.

I predetti limiti del 30% e del 5%, per le assunzioni di personale dirigenziale a tempo determinato, di cui rispettivamente all'art. 110, co. 1 e co. 2 del TUEL devono riferirsi ai posti istituiti nella dotazione organica effettivamente coperti oppure devono riferirsi anche a quelli vacanti?

Risposta tutt'altro scontata e dagli esiti diversi, perchè se i limiti predetti si riferiscono solo al personale effettivamente presente, le assunzioni possibili saranno di numero inferiore rispetto invece alle assunzioni possibili considerando anche i posti vacanti.

Questi aspetti stanno creando problematiche operative in sede di concreta applicazione del fabbisogno del personale. Al riguardo si auspica che la magistratura contabile fornisca delle direttive al riguardo.

3. La giurisprudenza contabile

Una prima indicazione può essere ricavata dalla Corte dei Conti, Regione Lazio in merito a dei quesiti posti dal Sindaco del Comune di Amatrice sulla corretta individuazione dei limiti assunzionali del personale apicale nei comuni privi di dirigenza.

L'ente in particolare ha chiesto se, per l'assunzione a tempo determinato di posizioni di alta specializzazione o di responsabile di uffici o servizi (funzioni organizzative), il Regolamento comunale debba definire un limite entro il massimale previsto per il personale dirigenziale dall'art. 110, comma 1, del Tuel (30% dei posti di dirigente in organico) o, comunque, se vi sia un tetto entro il quale dover quantificare la possibilità di assunzione.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 85/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2019, hanno ricordato che l'articolo 23 del d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs act) fissa il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato nel 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5.

Tale disciplina, pensata per il rapporto di lavoro privato, è applicabile anche al pubblico impiego, nella misura in cui risulti compatibile con la normativa specifica e con la natura pubblica del datore di lavoro.

Seguendo quanto sopra espresso l'applicazione dei limiti di cui ai predetti co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 non può consentire l'assunzione di personale a tempo determinato di qualifica dirigenziale in misura superiore al 20% del personale a tempo indeterminato.

Questo è un primo approdo, ma al riguardo perverranno sicuramente altre pronunce da parte delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti

QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 13/12/2018

Calcolo e utilizzo resti assunzionali

Domanda

Il nostro ente ha avviato nel 2018 una procedura di assunzione che si concluderà, presumibilmente, nel 2019. Potete spiegare come funziona l'utilizzo dei resti della capacità assunzionale?

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

Non avendo conoscenza delle modalità di calcolo della capacità assunzionale effettuato dall'ente, si premette che, se non utilizzata entro il 31.12.2019, solo la quota dei resti inutilizzati dell'anno 2016 sulle cessazioni di personale avvenute nell'anno 2015, andrà "persa" e non potrà più essere utilizzata.

Non bisogna riferirsi ad un aggregato unico, poiché il triennio precedente è a scorrimento, dinamico.

Nel calcolo della capacità assunzionale dell'anno 2019, l'ente avrebbe già dovuto tener conto di ciò, procedendo, dapprima al calcolo della capacità assunzionale di competenza, basata sulle cessazioni di personale dell'anno 2018, e poi sommare a questo dato, l'importo dei resti 2016/2018, sulle cessazioni 2015/2017.

Comunque, fermo restando l'impossibilità di entrare nel dettaglio non avendo tutti gli elementi conoscitivi necessari, se l'ente è in grado di dimostrare di aver attivato tutte le procedure propedeutiche all'assunzione già a partire dall'anno 2018, e non ha modificato l'atto di programmazione del fabbisogno di personale, confermando l'esigenza di coprire il posto del profilo ricercato, si ritiene che l'ente possa concludere le procedure assunzionali entro l'anno 2019.

Quesito del 20/12/2018

Certificato giorno prima

Domanda

Quali sono i casi in cui il certificato di malattia può avere validità dal giorno precedente quello della redazione?

Risposta

a cura di Consuelo Ziggiotto

L'Inps ha fornito indicazioni nel merito della domanda formulata con le circolari n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996.

Pur essendo circolati molto retrodatate, sono istruzioni che l'Istituto ritiene tutt'ora valide e che si esprimono in merito alla validità della data di decorrenza della prognosi indicata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell'Istituto.

Le istruzioni precisano che il certificato di malattia ha validità dal giorno di redazione e l'eventuale compilazione della voce "dichiara di essere ammalato dal..." assume rilevanza solo come dato anamnestico.

Le circolari precisano che, solo in caso di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare, l'Istituto ammette la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso e la relativa copertura previdenziale di malattia, anche dal giorno precedente alla data di redazione del certificato medesimo.

Le indicazioni sono state fornite in un momento in cui la redazione del certificato era esclusivamente cartacea e non era possibile identificare con certezza se la visita era stata domiciliare o ambulatoriale.

Da questo derivava una tolleranza da parte dell'Istituto sul giorno precedente alla redazione della certificazione.

Dall'introduzione del certificato telematico è possibile inserire nella "maschera" del certificato se la visita è stata eseguita in ambulatorio o al domicilio del paziente.

Solo nel caso della visita domiciliare l'Istituto ammette la "copertura" del giorno precedente.

Le indicazioni sopra riportate valgono certamente per i dipendenti privati e possono ragionevolmente intendersi vevoli anche per i lavoratori del pubblico impiego nella misura in cui l'ente intenda darne applicazione. Ricordiamo che nelle aziende private la tutela e la copertura della malattia è a carico dell'Istituto mentre nel pubblico impiego è a carico dell'ente. Dette istruzioni possono certamente guidare nell'interpretazione delle norme, e, per analogia di fattispecie trattata, essere applicate.

Interessante precisazione viene offerta nelle ipotesi di lavoratori turnisti. Qualora l'evento di malattia si manifesti in orario successivo alla chiusura dell'ambulatorio medico, il lavoratore, ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia dell'Inps, dovrà necessariamente rivolgersi ad una struttura pubblica di continuità assistenziale per il rilascio della certificazione attestante l'incapacità temporanea al lavoro. Qualora ciò non fosse possibile, per motivi giustificati e da documentare adeguatamente, il lavoratore medesimo potrà farsi rilasciare la certificazione di malattia dal medico durante il giorno successivo all'inizio dell'evento.

Quesito del 10/12/2018

Cumulo congedo biennale e permessi l. 104-92

Domanda

Un dipendente è stato collocato in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 per il periodo dal 1 gennaio al 28 gennaio.

Lo stesso ha fatto pervenire all'ente una richiesta di permessi ex art. 33 della l. 104/1992 per i giorni 29, 30 e 31 gennaio. È possibile accogliere la summenzionata richiesta?

Risposta

a cura di Salvatore Cicala

Occorre in *primis* rilevare che il d.lgs. 119/2011 ha parzialmente riordinato la normativa in materia del congedo (parentale e straordinario) e di permessi per l'assistenza a persone con disabilità grave modificando l'articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001.

Infatti, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici aventi la medesima finalità, ragion per cui non era prevista la possibilità di contemporanea fruizione (cumulabilità invece ammessa esplicitamente per i permessi l. 104/1992 e congedo parentale ordinario o congedo per la malattia del figlio).

Con l'entrata in vigore del citato d.lgs. 119/2011 il cumulo è invece possibile.

Possibilità che è stata recepita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 3/2/2012⁸.

Si segnala che di recente l'INPS è ritornata sull'argomento con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018⁹, nella quale al punto 4 ha avuto modo di precisare che "è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diversi, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 ed ex art.33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario".

⁸ <http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/27478.pdf>

⁹ <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203114%20del%20del%2007-08-2018.htm>

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Demografici, Attività Produttive e PL

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

Approfondimento**LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ESTERI IN ITALIA: MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA DOPO IL C.D. "PACCHETTO SICUREZZA" (PRIMA PARTE)***di Luca Meneghini*

"Mulle, proteste, code alla Motorizzazione, contratti fasulli e vetture riportate in patria...". Un caso internazionale, con la richiesta d'incontro dell'ambasciatore rumeno al governo italiano. Si tratta delle prime conseguenze della stretta contro i furbetti delle targhe estere.

Sono state comminate numerose sanzioni e nell'immediato si è sparsa la voce tra le comunità di stranieri est europei, i quali fino ad ora hanno circolato in Italia con la targa del loro paese di origine pur possedendo una vettura acquistata nel nostro Paese.

Le più importanti testate giornalistiche, hanno riportato queste notizie a seguito dell'entrata in vigore del decreto sicurezza. Il 4 dicembre 2018 è entrato in vigore, in via definitiva, il decreto sicurezza (D.L. 113/2018) che tra l'altro introduce e apporta numerose modifiche anche al Codice della Strada, tra le quali assumono particolare rilievo quelle riguardanti, appunto, la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero.

Addetti ai lavori ed operatori attendevano da tempo queste norme necessarie per contrastare adeguatamente il fenomeno della cd "esterovestizione" dei veicoli, che consiste nell'immatricolare un veicolo circolante in Italia in uno stato UE o SEE (ovvero appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). Fenomeno che negli anni è dilagato tra i cittadini di nazioni come Romania e a seguire Bulgaria e Serbia. Capita molto spesso, in particolare nel Nord-Est d'Italia, incrociare questi veicoli con targhe di questi paesi dell'est Europa condotti da cittadini stranieri o italiani, quest'ultimi, spesso, imprenditori a bordo di veicoli di grossa cilindrata.

Sono evidenti le opportunità economiche e fiscali di tale operazione, ma, ancora più "odioso" e sentito dalla comunità, è il fenomeno per il quale l'immatricolazione all'estero del veicolo rende praticamente inefficaci tutte le sanzioni amministrative non contestate immediatamente (si pensi "all'autovelox", ma non solo) essendo il soggetto difficilmente identificabile e assoggettabile alla riscossione coattiva. Insomma una specie di impunità che porta i conducenti di tali veicoli ad avere un comportamento alla guida sprezzante delle regole del codice della strada e ha la conseguenza, in ultima analisi, di rendere le nostre strade meno sicure per tutti.

Entriamo nel merito degli artt. 93 e 132 del Codice della Strada, esaminando le principali novità.

1. Articolo 93 del Codice della Strada (CdS)

Trattasi della norma che disciplina l'immatricolazione e l'obbligo del possesso della carta di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.

Con le modifiche *de quo* all'articolo 93 vengono aggiunti alcuni commi che riguardano la disciplina dei veicoli immatricolati all'estero. Si introduce il divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta (60) giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Per residenza si ritiene possa riferirsi al concetto più ampio ed elastico di residenza normale di cui art. 118 bis del Codice della Strada per il rilascio delle patenti di guida. Per quest'ultima la residenza si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire, per norma, almeno 185 giorni all'anno. Va da sé che controlli e verifiche tramite l'anagrafe comunale risultano fondamentali per sostanziare il precetto.

Il termine dei 60 giorni non trova applicazione nel caso in cui il veicolo è concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa intestataria U.E. o S.E.E. che non ha stabilito in Italia una sede. Altresì non si applica nel caso di comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in U.E./S.E.E. che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Doganale Comunitario. In tutti i casi a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

Le nuove sanzioni previste risultano essere efficaci. Oltre alla sanzione pecuniaria (pagamento in misura ridotta - P.M.R. - € 712) è prevista la sanzione accessoria del ritiro del documento di circolazione con trasmissione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio. Inoltre ne consegue l'immediata e contestuale (ordine di polizia) cessazione della circolazione del veicolo ed il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio: l'organo di polizia rilascerà un permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione.

Nel caso invece di violazione delle disposizioni su leasing, locazione e comodato, è prevista la sanzione pecuniaria (PMR € 250), con l'obbligo di esibizione del documento previsto entro 30 giorni, e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Il veicolo è riconsegnato (al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario) dopo la presentazione del documento o, in ogni caso, decorsi 60 giorni dall'accertamento della violazione. Nei casi di mancata esibizione del documento l'organo accertatore applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 712 (ai sensi art.94, comma 3°, del C.d.S.), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

2. Articolo 132 del Codice della Strada (CdS)

Il veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia per un anno, sulla base del certificato di immatricolazione dello stato di origine e soddisfatti gli adempimenti doganali. Decorso l'anno, l'intestatario è tenuto a reimmatricolare il veicolo in Italia, ovvero a chiedere il foglio di via e la targa per il transito oltre i confini italiani.

La nuova formulazione l'articolo 132 va necessariamente coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 93. Quest'ultimo assorbe gran parte di quanto previsto dall'art. 132, lasciando a quest'ultimo un'applicazione residuale.

Dal punto di vista sanzionatorio scaduto il termine dell'anno la norma prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di € 712 e il ritiro del documento di circolazione con relativa trasmissione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio: l'organo di polizia ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo ed il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. L'accertatore, pertanto, rilascia permesso provvisorio di circolazione limitamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione.

Circa il pagamento della sanzione pecuniaria, trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, trova applicazione la normativa di cui all'articolo 207 del Codice della Strada: il trasgressore, o il soggetto solidalmente obbligato di cui art.196 CdS, deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta (PMR).

3. Aspetti operativi e particolarità

Quanto sopra sinteticamente descritto, parrebbe tutto molto chiaro e di facile attuazione. Ma, come tutte le norme, calate nella realtà dei fatti, anche queste risultano complesse da applicare. In particolare tale materia è resa complessa da una mancanza di coordinamento tra i diversi codici della strada europei, nonché tra la fiscalità italiana e quella europea.

Cerchiamo di affrontare alcuni aspetti utili a fini pratici.

3.1 Profili doganali: la possibilità di utilizzare un veicolo straniero sul territorio nazionale è subordinata anche al rispetto delle norme doganali i cui profili applicativi si sovrappongono con quelli tecnici del Codice della strada. Le norme doganali possono pertanto condizionare la possibilità di circolazione in Italia o del soggetto che può condurre del veicolo. In ambito U.E., esente da dazi, hanno rilievo gli aspetti tributari connessi al solo acquisto.

3.2 Circolazione di veicoli non immatricolati in modo definitivo in uno stato estero: le norme indicate non trovano applicazione per i veicoli esteri con targa temporanea, per i quali la circolazione in Italia è ammessa per le norme che disciplinano il rilascio di tali documenti. I ciclomotori sono ammessi a circolare in Italia solo se ricorrono le condizioni della circolazione internazionale (convenzione di Vienna del 1968).

3.3 Circolazione tra nazioni: giova rammentare, in attuazione ai principi generali sulla libera circolazione a cui l'Italia ha aderito attraverso le diverse convenzioni, che i veicoli esteri condotti da persone non residenti in Italia possono circolare sul territorio dello Stato per singoli viaggi per periodi continuativi non superiori ad un anno. Il principio ammette che il veicolo può entrare sul territorio nazionale senza essere sottoposto ad alcun controllo tecnico e di immatricolazione nazionale.

3.4 Fattispecie della circolazione in Italia per un anno: la circolazione in Italia per un anno di un veicolo immatricolato all'estero è consentita, ad esempio, nelle seguenti fattispecie:

- veicolo di cittadino italiano residente all'estero;
- veicolo di cittadino straniero che acquisisce la residenza in Italia fino al 60° giorno;
- veicoli portati in Italia da titolari stranieri che vi stazionano per brevi periodi, anche intermittenti;
- veicoli di coloro che, pur non avendo residenza in Italia, vi esercitano un'attività continuativa limitatamente ai 60 giorni successivi l'acquisizione della residenza.

Sul prossimo numero della rivista vedremo la seconda parte di questo intervento, dove verranno affrontate tutte le ulteriori novità in materia.

QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 14/12/2018

Residenza minore

Domanda

Una madre cambia residenza insieme al figlio minore trasferendosi nel nostro comune, mentre il padre resta nell'abitazione precedente in altro comune.

In questo caso la pratica di residenza del figlio minore deve essere sottoscritta anche dal padre oltreché della madre?

Risposta

a cura di Martino Conforti

L'ISTAT nelle "Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992" ha fornito le seguenti indicazioni:

"La disposizione concernente l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Al riguardo, giova, comunque, far presente che il contenuto dell'art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l'iscrizione delle persone nell'anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l'iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela".

Pertanto, la dichiarazione di residenza può essere sottoscritta dal solo genitore che si trasferisce con i figli. Tuttavia, dell'avenuto trasferimento deve essere data formale comunicazione all'altro genitore, affinché possa eventualmente eccepire la violazione dei propri diritti.

È, dunque, necessario inviare un avviso di avvio procedimento, essendo certamente il padre del minore un interessato al procedimento in questione.

Quesito del 21/12/2018

Matrimonio su una motonave

Domanda

Un cittadino residente in un altro comune ha chiesto di poter celebrare il suo matrimonio su una motonave che è spesso attraccata nel porto fluviale ubicato nel nostro comune. È possibile?

Risposta

a cura di Martino Conforti

Il Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile tratta il tema relativo al luogo di celebrazione del matrimonio civile, analizzando le diverse possibili casistiche:

“L'art. 106 del codice civile prescrive che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale. Per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività. La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività. La celebrazione del matrimonio civile può avvenire anche nei giardini della casa comunale, purché essi ne costituiscano, con carattere di continuità, una pertinenza funzionale, in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817-819 del codice civile. L'art. 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000 prevede inoltre, come detto, che i comuni possano disporre, anche per singole funzioni comunali, l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile. In tal caso, con un provvedimento ad hoc, è possibile celebrare matrimoni anche in una sede distaccata del comune e nelle relative pertinenze funzionali (ivi inclusi i giardini). (Circ. n. 29 del 7 giugno 2007). È ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d'uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L'uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della casa comunale.”

Venendo poi al tema più specificamente oggetto del quesito, il Massimario prosegue dicendo che: *“Non si uniforma a detta prescrizione, invece, la fattispecie per la quale il luogo di celebrazione del matrimonio si identifica in una motonave che, seppure momentaneamente ancorata nel porto, è un bene mobile registrato, destinato, ai sensi dell'art. 136 del codice della navigazione, ad altri usi e servizi mobili, anche di carattere privatistico. Pertanto, la celebrazione di un matrimonio su di una motonave si ritiene possibile solo nei casi previsti dall'art. 101 del codice civile, come da richiamo effettuato dall'art. 204 del codice della navigazione.”*

Pertanto possiamo desumere che in linea di massima il matrimonio sulla motonave non è possibile, tranne nel caso del matrimonio (o unione civile) celebrato in imminente pericolo di vita.

Quesito del 11/01/2019

AIRE e neonato all'estero

Domanda

Un cittadino iscritto all'AIRE si trova in Italia per un breve periodo con il figlio neonato e la moglie tedesca. Il figlio è nato a Berlino, ed il cittadino stesso è in possesso del certificato di nascita, rilasciato dallo stato tedesco.

È possibile procedere alla trascrizione nei registri di stato civile del documento ed iscrivere di conseguenza il neonato in AIRE, oppure è necessario attendere l'arrivo della documentazione da parte del consolato italiano all'estero?

Il padre inoltre chiede il rilascio di un documento di identità per il minore, in quanto deve rientrare in Germania. Che procedura è necessario seguire?

Risposta

a cura di Martino Conforti

La procedura descritta nel quesito non è tecnicamente prevista dalle norme. Possiamo comunque notare quanto segue.

L'art. 12, comma 11, del DPR 396/2000 prevede: *“La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità”*. Pertanto la registrazione dell'atto, se in regola con traduzione e legalizzazione, è correttamente effettuabile.

Riguardo all'iscrizione in AIRE, si ritiene che il minore segua la condizione giuridica del genitore, pertanto il neonato dovrà essere iscritto nella famiglia AIRE del padre a partire dalla nascita, a seguito della comunicazione da parte dell'ufficiale dello stato civile di registrazione dell'atto di nascita, come avviene riguardo all'APR.

Sarà pertanto possibile rilasciare il documento di identità, acquisendo ovviamente le dichiarazioni dei genitori per ciò che riguarda la validità per l'espatrio.

Successivamente l'ufficiale di anagrafe dovrà informare il Consolato di competenza della iscrizione in AIRE del neonato in questione.



La nuova realtà del mondo di Publika

PUBLIKA STP

Cos'è una STP?

È una società che ha per oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati.

Perché una STP?

Per poter offrire **in modo diretto** tutti quei servizi compresi in attività professionali protette.

Publika Società tra Professionisti

Publika è attiva da 10 anni nel mondo degli Enti Locali e della pubblica amministrazione con le diverse società Publika S.r.l., Publika Servizi S.r.l. ed oggi anche **Publika STP S.r.l.**, l'ultimo soggetto costituito appositamente per il servizio di elaborazione buste paga e il cui amministratore e legale rappresentante esercita l'attività professionale di dottore commercialista. La creazione di un **unico gruppo** e l'**iscrizione** della nuova società Publika STP S.r.l. all'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** (Mantova) costituisce un ulteriore garanzia di affidabilità, professionalità e correttezza del servizio già svolto nei 10 anni precedenti da Publika S.r.l. nella collaborazione con professionisti esterni.

PUBLIKA STP

un professionista al tuo servizio!

SERVICE BUSTE PAGA

Si tratta di un servizio completo svolto con professionalità e attenzione nel rispetto delle norme di natura **fiscale** e **previdenziale** ma anche di natura **giuridica**. L'attività è infatti affiancata da un servizio di supporto per la risoluzione dei quesiti quotidiani su tutte le prospettive relative al lavoro dipendente, anche per quanto riguarda il conteggio delle spese di personale, le possibilità di assunzione, la costituzione e l'utilizzo del salario accessorio.

Nei **dieci anni di attività** il team interno a Publika si è progressivamente ampliato fino a una **decina di operatori**. Oltre ad essi, ed oltre all'assistenza di un consulente così come prevede la normativa vigente per l'elaborazione delle buste paga, Publika si avvale del supporto di altri collaboratori di alta qualificazione professionale in materia di gestione e organizzazione del personale degli enti locali tra cui il **Dott. Gianluca Bertagna**, docente in corsi di formazione, componente di nuclei di valutazione, autore di pubblicazioni, collaboratore de Il Quotidiano degli Enti Locali e de Il Sole 24 Ore.

Gli stessi collaboratori contribuiscono inoltre a sviluppare la **rivista Personale News** edita da Publika.

La loro puntuale preparazione spazia in ogni ambito e ci permette di offrire agli Enti Locali un servizio completo in molti settori:

- consulenza economico-giuridico sulle risorse umane;
- elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi;
- nuclei di valutazione;
- corsi di formazione residenziali e convegni;
- contabilità finanziaria ed economica, controllo di gestione;
- gestione contabile e organizzativa delle Istituzioni per i servizi alla persona;
- riviste di aggiornamento in materia contabile, fiscale, tributaria, personale.

Per informazioni compila e invia il modulo disponibile alla pagina seguente

SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER GESTIONE DEL PERSONALE E BUSTE PAGA

Il servizio di elaborazione degli stipendi e delle pratiche previdenziali, ha un ruolo sempre più centrale nell'organizzazione degli enti locali. Publika STP è in grado di fornire un supporto a 360 gradi sulle tematiche della gestione del personale, con un servizio che spazia dalla formazione all'elaborazione dei cedolini.

Tutti i collaboratori di Publika Servizi hanno un'esperienza pluriennale e sono coordinati dal dott. Gianluca Bertagna. Questa, in sintesi, la nostra proposta:

PERSONALMEnte – PAGHE INTERNE

Servizio di assistenza e supporto – tutoring

In questo caso l'ente sceglie di gestire l'elaborazione degli stipendi internamente.

Publika Servizi è in grado di affiancare l'ente in questo modo:

- supporto telefonico e via e-mail sulle problematiche quotidiane;
- corsi di formazione specifici sulle materie del personale;
- attività di tutoring e di formazione continua.

Service PAGHE ESTERNALIZZATE

Servizio completo

Nella versione **service** l'ente decide di esternalizzare completamente il servizio di elaborazione delle buste paga e delle pratiche previdenziali.

Publika Servizi offre:

- servizio completo di elaborazione dei cedolini, con stampe riassuntive e adempimenti periodici (CUD, 770, Conto annuale, ecc...);
- servizio completo di predisposizione **modelli PA04, PASSWEB, pratiche di pensione, TFR, ecc...**

Scontistica sui corsi di formazione

L'abbonamento al servizio PersonalMEnte dà diritto ad una scontistica specifica sui corsi di formazione in ambito contabile-fiscale organizzati da Publika S.r.l.

Coordinatore del Progetto: Dott. Gianluca Bertagna

È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. Autore di varie pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È inoltre membro di nuclei di valutazione

Modulo richiesta informazioni

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi o per richiedere un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente scheda e ad inviarla via **fax al numero 0376 1582208** oppure via **email a info@publikaservizi.it**.

ENTE	NOME E COGNOME
TELEFONO	E-MAIL
NUMERO DIPENDENTI	NUMERO AMMINISTRATORI
NOTE	

Modulo richiesta informazioni



Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Painsi

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe DeBenedetto, Raffaella Sacchi, Stefano Usai, Simona Freguglia, Luca Meneghini, Consuelo Ziggjotto, Marco Terzi, Enza Paglia, Salvatore Cicala.

Segreteria di redazione: Dott. Marco Painsi, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102
Sito internet: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.